

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ASSEMBLEA PLENARIA

XIX.

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 12 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRANDI

INDICE

	Pag.
Saluto e manifestazione al Duce	441-454
Congedi	441
Nomina del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	441
PRESIDENTE	441
Nomina di un Commissario	441
PRESIDENTE	441
Giuramenti	442
PRESIDENTE	442
Omaggi	442
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Stato di previsione della spesa del Mini- stero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX	442
RICCI RENATO, <i>Ministro</i>	442
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
Stato di previsione della spesa del Mini- stero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX	451
FANI	451
DE MARSICO	456
SALERNO	463
PODALE	468
PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i>	470

Saluto al Duce.

(Il Duce fa il Suo ingresso nell'Aula — Il Presidente ordina il: Saluto al Duce! — La Camera scatta in piedi e prorompe in un altissimo: A noi! — Vibranti entusiastiche lusinghissime acclamazioni — Grida reiterate e prolungate di: Duce! Duce! — Nuove ardentissime acclamazioni).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che ho concesso congedi ai Consiglieri nazionali: Mentaschi, Caretti Enrico, Cicogna, Fassini, Marinotti, Ariata, Olmo, Parini, Milani, Gorio, Diaz Marcello, Tirelli, Lepore, Farina Cini, Romualdi, Verga, Zanotti, Battifoglia, Torelli, Paoloni, Coselschi, Cingolani, Bisi, Gorini, Parodi, Thaon di Revel, Pasti, Andriani, Baraldi, Lualdi, Pellizzari.

Nomina del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Comunico che, con decreto del 5 corrente, Sua Maestà il Re Imperatore ha nominato, su proposta del Duce, il Consigliere nazionale dottor Antonio Putzolu Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. (Vivissimi generali applausi).

Nomina di un Commissario.

PRESIDENTE. In relazione alla facoltà di cui all'articolo 4 del Regolamento della Camera, ho chiamato il Consigliere nazionale avvocato Giuseppe Orlando a far parte della Commissione delle Assemblee legislative che

La riunione comincia alle 9.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente.

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-IV, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti di riforma del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice di commercio e del Codice per la marina mercantile.

Giuramenti.

PRESIDENTE. Sono presenti nell'aula i Consiglieri nazionali Rizzo di Grado e Vincenzini, che ancora non hanno prestato giuramento. Li invito a giurare. (*Sorge in piedi e con lui si alzano il Duce, i Ministri e i Consiglieri nazionali.*)

Leggo la formula.

(*Legge la formula*)

RIZZO DI GRADO. Giuro! (*Vivissimi generali prolungati applausi.*)

VINCENZINI. Giuro!

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

GAETANI, *Segretario*, legge:

Dalla Reale Accademia d'Italia:

Assemblee costituzionali italiane. Serie II, Divisione I, Sezione II. «Assemblee della Repubblica Cisalpina». Volume nono.

Assemblee costituzionali italiane. Serie I, Sezione V. «Parlamento Sabauda XI». Parte II. «Patria Oltramontana». Volume quarto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX. (*Stampato n. 507.*)

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa nella riunione precedente, riservando la parola ai Relatori ed al Ministro.

Il camerata Landi intende parlare?

LANDI, *Relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. E il camerata Scotti?

SCOTTI, *Relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle corporazioni.

RICCI RENATO, *Ministro delle Corporazioni*. (*Vivissimi prolungati applausi*). Duce; camerati! Desidero innanzitutto ringraziare i camerati Landi e Scotti che, nell'esaminare con la loro ben nota competenza, il bilancio del Ministero delle corporazioni, hanno messo in luce l'azione ministeriale di fronte ai molteplici problemi, che sono in primo piano nel campo del lavoro e della economia.

L'ora che il mondo attraversa è certamente una delle più gravi che la storia ricordi. Le difficoltà innumerevoli e complesse che occorre fronteggiare quotidianamente in tutti i campi e sotto tutti gli aspetti, sempre nuovi e diversi, costringono ad imprimere all'azione del Governo un ritmo così serrato da escludere l'uso di parole, che non siano strettamente necessarie.

È per ciò che io mi atterro, nel darvi conto della più recente attività del Ministero che ho l'onore di presiedere, alla massima brevità possibile, tenendo presenti — allo scopo di raggruppare e ordinare in forma sintetica i vari problemi — due grandi direttrici, quella dell'azione sociale e quella dell'azione economica.

Nella premessa della relazione al bilancio si accenna alla posizione che il sistema sindacale fascista assume nelle attuali contingenze internazionali.

Le considerazioni dei relatori mi danno l'occasione per rilevare a tale proposito che l'impulso dato dall'ordinamento corporativo all'attività della Nazione, e l'incalzare degli straordinari avvenimenti di questo difficile periodo di emergenza economica, hanno sottoposto le Confederazioni sindacali e le associazioni ad esse aderenti; ad un continuo intenso sforzo di adeguamento, per fronteggiare le incombenti necessità.

Vasti e importanti sono stati i compiti, che, con crescente ritmo, hanno dovuto assolvere, anche intervenendo direttamente a fianco dello Stato, per coadiuvarne l'azione sociale ed economica.

Il Governo riconosce ed apprezza altamente l'efficacia e l'opportunità di tali interventi, ed è suo intendimento di valorizzarli al massimo, inserendo sempre più profondamente le associazioni sindacali nella vita economica del Paese, non solo sul piano della distribuzione, ma anche su quello della produzione.

Ma a loro volta le associazioni devono ancor più serrarsi attorno al Dicastero, che le dirige e le potenzia, per assicurare, anche a mezzo degli uomini più esperti e preparati, la più efficace collaborazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Parallelamente allo sviluppo delle funzioni si è andata perfezionando la struttura organizzativa delle associazioni, per renderla ancor meglio rispondente ai fini di tutela delle categorie e di diretta immissione delle rispettive rappresentanze nella vita dello Stato.

L'ordinamento sindacale non potrebbe però dare soddisfacenti risultati senza una continua rigorosa selezione degli uomini che vi sono preposti. I dirigenti sindacali, oggi più che mai, per tenersi in stretto contatto con le categorie, devono possedere in misura particolarmente spiccata i requisiti morali e politici, e quelli di capacità e di operosità, atti a far loro meritare la fiducia delle categorie stesse. I dirigenti sindacali, per la delicatezza e l'importanza dei loro compiti, debbono essere dei fascisti; fascisti schietti, capaci di sentire la bellezza della loro missione.

Desidero su questo punto dare ampia assicurazione al camerata Vecchini, che, nel suo discorso, si è intrattenuto su questo argomento.

Il sistema in vigore per la scelta dei dirigenti sindacali mantiene integra la piena responsabilità della designazione alle organizzazioni che rappresentano le categorie (Federazioni e Sindacati nazionali). Il controllo del Ministero e del Partito avviene successivamente, in sede di approvazione delle nomine per accertare se i designati abbiano i necessari requisiti di ordine morale e politico.

Il Consigliere Vecchini, accennando poi alle funzioni che nello Stato fascista spettano alle libere professioni, ha anche rilevato la necessità di colpire severamente quegli enti di assistenza e di consulenza, che eludono sotto una forma anonima la responsabilità personale del professionista. Osservo che, a questo scopo, è stata testè emanata la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1815, la quale, elaborata in conformità delle proposte della Corporazione delle professioni e delle arti, ha appunto per oggetto la disciplina degli studi di consulenza e di assistenza.

Come i Camerati relatori hanno posto in rilievo, nuove ed importanti forze produttive entrano intanto nei ranghi delle categorie rappresentate dalle associazioni sindacali, con l'applicazione della legge 16 giugno 1938-XVII, n. 1303, che prevede l'inquadramento degli enti pubblici, che operano nel campo della produzione e svolgono attività economica.

La relazione dà atto che l'opera finora svolta dimostra che sono stati fedelmente

seguiti dal Ministero gli indirizzi dati da questa Assemblea in occasione dell'esame del bilancio del decorso esercizio.

Sono lieto di questo riconoscimento, tanto più che esso va attribuito soprattutto a titolo di lode del mio predecessore, camerata Lantini. La legge 16 giugno 1938-XVII, come è noto, opera una distinzione tra gli enti di diritto pubblico a seconda che la loro attività si svolga in regime di concorrenza sullo stesso piano delle analoghe attività private, oppure sia stata posta sul piano della privativa e del monopolio. Mentre nel primo gruppo di enti la revoca del divieto di inquadramento avviene *ex lege*, pel secondo gruppo tale revoca deve essere disposta per decreto Reale, sentito il Comitato corporativo centrale. Non sfugge a nessuno la delicatezza della materia. Il Ministero ha ritenuto che all'applicazione della legge si dovesse procedere con la massima oculatezza, ed ha stabilito che fossero sottoposte al suo attento esame, caso per caso, le proposte di inquadramento.

È stato così autorizzato l'inquadramento di importanti enti pubblici, tra cui vanno principalmente ricordati: l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo; l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità; il Consorzio di credito per opere pubbliche; l'Unione militare; l'Ente finanziario dei consorzi agrari; l'Istituto nazionale delle assicurazioni; l'Azienda generale italiana petroli; l'Azienda minerali metallici italiani; l'Azienda carboni italiani; i Monti di credito su pegno di seconda categoria.

In tema di contribuzioni, premesso che un assetto definitivo fu già dato alla disciplina dei contributi sindacali con il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVII, si è posto il problema dell'unificazione di tutti i contributi, così di quelli sindacali, come degli altri destinati alle istituzioni assistenziali e previdenziali, in quanto queste operano nella sfera sindacale e svolgono un'attività che è nei fini dell'ordinamento corporativo.

Una tale uniforme disciplina richiesta dagli stessi contribuenti, costretti ad adempimenti numerosi, difformi e dispendiosi, ha ottenuto l'adesione di tutte le organizzazioni interessate, in quanto è stata riconosciuta la necessità di assicurare l'ordine e la perequazione a tale materia.

L'attività svolta per la soluzione del problema è stata posta in giusta luce dai vostri relatori.

Nel settore dell'agricoltura, dove l'unificazione è già in attuazione, si è avuta la prova della sua necessità (*Approvazioni*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono lieto che il camerata Bertagna abbia riconosciuto che il sistema dei contributi unificati è bene accetto agli agricoltori.

Se poi esponenti dell'agricoltura italiana hanno manifestato qualche preoccupazione, posso assicurarvi che ad alcuni degli inconvenienti segnalati è già stato posto rimedio. È stato altresì chiesto che sia differita la riscossione dei contributi unificati alla rata di agosto, che è ritenuta la meno dura per gli agricoltori e mi è grato di dirvi che, in attuazione delle direttive del Duce, ho potuto acconsentirvi, limitando la riscossione con la rata di aprile a pochissime provincie, dove non vi sono inesattezze da correggere e dove, essendo stato pieno il rispetto agli obblighi delle leggi preesistenti all'unificazione, questa non solo ha trovato una consapevole adesione, ma ha anche dimostrato i vantaggi della unificazione in sé stessa.

È stato infine osservato che l'onere addossato alla agricoltura è indubbiamente gravoso ed io ne ho dato, come ne do oggi, atto agli agricoltori, degni anche in questo campo di ogni elogio. Pertanto, ad esperimento avvenuto, le aliquote delle varie contribuzioni potranno essere rivedute, sempre che le conseguenti prestazioni siano assicurate. In tutti i casi sarà tenuto conto della capacità economica dell'azienda.

E a questo proposito mi preme di chiarire che il Ministero tiene nel debito conto le richieste di aumento dei prezzi dei prodotti agricoli per accoglierle nei limiti dell'equo e del possibile, convinto che l'agricoltura è alla base dell'economia nazionale e va particolarmente sorretta e potenziata. (*Vivissimi applausi*).

Negli altri settori l'unificazione avrà graduale attuazione, non appena gli studi in corso saranno ultimati e si sarà per tutti i contributi trovata una base unica di imposizione. Una recente legge, approvata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato in questi giorni, dà direttive perché l'unificazione si attui per ogni settore di attività ed a cura delle associazioni competenti di categoria.

Al complesso delle necessità cui le associazioni sindacali hanno dovuto provvedere non ha fatto sempre riscontro, come è agevole intendere, un corrispondente sviluppo delle loro entrate. Se questa sproporzione non ha compromesso la loro efficienza, ciò è dovuto soprattutto alla rigida condotta delle loro gestioni finanziarie. Queste, che si uniformano alle precise norme di legalità e di responsabilità amministrativa, sancite

dalla legge 18 gennaio 1934-XI, n. 293, sono sottoposte al sistematico severo controllo del Ministero, che si svolge principalmente mediante l'esame dei bilanci, dei conti consuntivi e degli atti deliberativi recanti oneri o mutamenti patrimoniali, la vigilanza dei servizi contabili e di cassa, le indagini e gli accertamenti diretti, e le assidue periodiche ispezioni, che si svolgono nei confronti di tutte le organizzazioni, al centro e alla periferia.

Quel complesso di norme giuridiche che va sotto il nome generico di legislazione sociale è stato ed è dal Regime profondamente trasformato: a tale trasformazione hanno apportato un cospicuo contributo non soltanto le leggi vere e proprie, ma anche i contratti collettivi di lavoro, che costituiscono perciò un corpo organico di disciplina professionale, includendo, in misura ognor più ampia, disposizioni protettive della salute fisica del lavoratore, norme assistenziali e previdenziali per gli operai e le loro famiglie.

La riforma della legislazione sulla previdenza sociale gestita dall'Istituto nazionale Fascista omonimo, attuata mediante la legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, con il perfezionamento e l'ampliamento della assicurazione invalidità, vecchiaia e morte, di quella contro la disoccupazione, di quella per la tubercolosi, con la trasformazione dell'assicurazione sulla maternità in quella per la nuzialità e la natalità, ha fatto fare un grande balzo in avanti a questo settore della previdenza.

L'ammontare globale dei contributi assicurativi per il 1939 è, secondo i primi dati ancora approssimativi, di circa lire 1,820,000,000 e, di questa somma, circa un miliardo (lire 967,000,000) è rappresentato dalle erogazioni (*Approvvazioni*).

L'assicurazione infortuni nell'industria, con la riforma operata nel 1935, che — sostituendo il risarcimento in rendita a quello in capitale, ha imposto l'obbligo delle cure intese al ripristino maggiore possibile della capacità lavorativa — ha avuto nel 1939 (cito sempre dei dati provvisori) un gettito di contributi — compresi quelli dell'assicurazione dei marittimi — di lire 575,000,000 circa: più di 200 milioni sono stati spesi per indennità pagate, per cure mediche e chirurgiche, ecc.

Nel settore dell'agricoltura, l'introito complessivo del 1939 è stato di lire 84,210,000 e l'importo di indennizzi liquidati ha assommato a lire 61,000,000 circa, ma in questo settore è allo studio la riforma dell'assicurazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'assistenza ai lavoratori in caso di malattia è affidata, come ben sapete, a quegli organismi paritetici che sono le Casse mutue malattie, costituite in adempimento dei precetti contenuti nella Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro e nella legge 3 aprile 1926-IV, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Un complesso di 6.715.518 lavoratori è ormai iscritto a questi organismi. A queste cifre occorre aggiungere, nel settore agricolo, 969.855 familiari di salariati, obbligati e braccianti, e 2.810.759 coloni e mezzadri e loro famiglie, cui è stata nell'anno ora decorso estesa l'assistenza malattie. Nel settore dell'industria, l'estensione dell'assistenza ai familiari è in corso, come vi è noto, a seguito di recenti accordi stipulati fra la Confederazione degli industriali e quella dei lavoratori dell'industria.

Si presume che con tale estensione l'assistenza malattia sarà praticata ad altri quattro milioni di persone.

Il totale di contributi per l'assistenza malattia ammonta, per il 1939, a circa mezzo miliardo (lire 467,131,000): e la somma globale di prestazioni è, per lo stesso periodo di tempo, di lire 365,194,000.

Si può quindi dire che l'assicurazione generale contro tutte le malattie, preconizzata dalla Carta del Lavoro, è ormai attuata. Si tratta ora di precisare e coordinare tutto questo complesso di Istituti, e l'argomento ha formato oggetto di appassionata discussione in una recente seduta del Comitato corporativo centrale.

Anche qui sarà trovata una soluzione concreta, rispondente in pieno ai fini sociali, che questi organi si prefiggono, ed alle funzioni istituzionali che in questo campo hanno le associazioni sindacali.

Se vogliamo riunire in qualche cifra di insieme alcuni dei dati numerici che vi ho fornito, possiamo dire che nel 1939 circa 4 miliardi sono stati destinati all'assistenza in senso lato ed alla previdenza delle classi lavoratrici, mentre per le spese per prestazioni sono state erogate ben lire 2,435,000,000.

Già i relatori vi hanno dato una precisa idea della attività contrattuale delle associazioni sindacali, che è stata prevalentemente diretta a migliorare le condizioni di vita delle classi lavoratrici. Desidero a mia volta segnalarvi che particolarmente intensa è stata anche l'attività conciliativa delle associazioni in molte controversie riflettenti questioni salariali, specie nel campo del lavoro manuale. Anche per categorie di

impiegati sono state trattate vertenze concernenti il trattamento economico. Nel campo impiegatizio industriale, anzi, il problema della determinazione delle retribuzioni ha, si può dire, polarizzata l'attenzione delle organizzazioni sindacali interessate. In tale campo un passo decisivo è stato compiuto, come è noto, con la conclusione del contratto nazionale per gli impiegati dell'industria; e a questo proposito va sottolineato il nuovo istituto, il Comitato tecnico, che, già collaudato felicemente per la disciplina del rapporto di lavoro degli operai meccanici, è stato ora adottato dalle due Confederazioni della industria per l'assegnazione degli impiegati alle varie categorie. Esso risolve con larghezza e con la necessaria elasticità la delicata questione delle classifiche, perchè, mentre lascia inalterati all'azienda i poteri di discrezionalità nella valutazione dei propri dipendenti, offre tuttavia a questi la più ampia possibilità di azione per correggere gli eventuali errori, a mezzo della propria organizzazione.

Dai relatori sono state anche poste nel dovuto risalto le ulteriori notevoli realizzazioni nello sviluppo degli assegni familiari.

Ha peraltro particolare importanza il fatto che il sistema degli assegni ha servito ad evitare, in rispondenza alle particolari necessità del momento, di far ricorso a un aumento generale dei salari, assicurando ugualmente il miglioramento delle condizioni economiche dei padri di famiglia. È specialmente in relazione a questa esigenza che il diritto agli assegni è stato esteso anche per la moglie e i genitori, avvantaggiandosene tutti indistintamente i coniugati con o senza prole, ed anche i non ammogliati aventi i genitori a carico.

Per quanto concerne il collocamento, il camerata Steiner si è particolarmente occupato della utilizzazione dei mutilati ed invalidi in seguito ad infortuni sul lavoro.

Non era sfuggita al Ministero delle corporazioni la questione della possibile utilizzazione dei minorati fisicamente in seguito ad infortunio sul lavoro.

Sono d'accordo con l'oratore che la questione può presentare qualche possibilità di soddisfacente risoluzione qualora l'accertamento, anzichè nel grado di minorazione, venga fatto nelle forme di attività, cioè nel senso di determinare quei lavori leggeri (guardiania, custodia, magazzinaggio, ecc.), che, non implicando una piena capacità fisica, possono essere ugualmente adempiuti dai minorati fisicamente e che, pertanto, a tale ca-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tegoria di lavoratori dovrebbero essere esclusivamente riservati.

Sullo scambio gratuito di mano d'opera in agricoltura, assicuro il camerata Bertagna che sarà esaminata la richiesta da lui fatta di rivedere la attuale disposizione concernente il limite della estensione dei terreni, per la coltura dei quali è consentito lo scambio, nonché il limite della durata dello scambio per singoli cicli di lavorazione.

Sul funzionamento degli uffici di collocamento, il camerata Bignardi ha fatto voti perchè si migliori la attrezzatura di tali uffici in modo da superare qualche deficienza di funzionamento.

Convengo con l'oratore che una capillarizzazione del servizio del collocamento fino a farlo arrivare in tutti i Comuni ed anche nelle frazioni più importanti e popolose, (*Approvazioni*), ed una migliore attrezzatura, possono indubbiamente contribuire ad una più adeguata utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

Tutto ciò evidentemente si traduce in un maggior costo del servizio e presuppone l'esistenza dei mezzi occorrenti per fronteggiare le relative maggiori spese.

Per quanto concerne l'accenno agli schedari, è da tener presente che solo di recente qualche organizzazione sindacale sta sperimentando, al vaglio della pratica, l'utilità di tale congegno, per cui è prematura ogni valutazione.

Sono d'accordo con i relatori di non creare duplicati quando gli organi esistenti possano effettivamente soddisfare alle esigenze dell'avviamento al lavoro, osservando le preferenze di legge, che sono dirette ad attuare i più equi criteri di giustizia.

Queste le linee essenziali della legislazione sociale del Regime.

Ho voluto allineare i più cospicui problemi e far parlare, nella loro imponente eloquenza, numeri e cifre: essi ci attestano che l'affermazione mussoliniana che la legislazione sociale del Fascismo è fra le più avanzate del mondo è una luminosa realtà.

Possiamo affermare con orgoglio che solo il Fascismo, instauratore di una vera pace sociale, basata su un piano di reale e concreta armonia fra tutti i fattori della produzione, può risolvere i gravi e complessi problemi sociali, ispirandosi alle più elevate concezioni di giustizia sociale. (*Vivissimi prolungati applausi*).

I relatori vi hanno comunicato i dati essenziali circa l'attività degli organi corpo-

rativi durante il 1939. Tale attività è stata particolarmente intensa ed ha giovato ad approfondire ed a risolvere problemi, che presentano uno speciale rilievo nel quadro generale dell'economia nazionale.

Sostanzialmente i problemi esaminati possono distinguersi in due gruppi: quelli relativi allo svolgimento dei piani autarchici e quelli concernenti la disciplina dei prezzi.

È ovvio che i problemi autarchici abbiano maggiormente interessato l'attività delle corporazioni, le quali — attraverso i loro Consigli, o i loro Comitati consultivi, o quelli tecnici-corporativi — hanno seguito lo svolgimento dei piani in tutti i settori dell'attività produttiva nazionale, intervenendo tempestivamente a fissare le opportune direttive, a integrare, a completare ed eventualmente anche a modificare i programmi di produzione stabiliti, ogni qualvolta ciò si è reso necessario.

Il funzionamento del Comitato interministeriale per l'autarchia ha permesso che i voti e le proposte degli organi corporativi potessero ottenere immediatamente piena ed integrale attuazione.

I lavori svolti dalle Corporazioni nel corso dell'anno XVII in materia di autarchia hanno ricevuto il necessario coordinamento nell'esame generale dello svolgimento dei piani autarchici, compiuto dalla Commissione suprema per l'autarchia, riunita sotto la presidenza del Duce nell'anniversario del fallito tentativo ginevrino. E la Commissione suprema ebbe ad impartire agli organi corporativi le opportune direttive di massima per l'azione da svolgere, ai fini della graduale ma integrale attuazione dei piani, nel corso dell'anno XVIII.

Strettamente collegati con i problemi autarchici sono quelli dei prezzi. E anche in tale settore l'opera delle Corporazioni si è svolta in maniera particolarmente intensa, ispirata al fine di contenere gli aumenti entro i limiti strettamente necessari, conformemente alle esigenze tecnicamente accertate delle categorie produttive, in modo da impedire, come chiarirò in seguito, notevoli variazioni nella capacità di acquisto delle masse (*Applausi*), variazioni che, incidendo direttamente sul consumo, avrebbero anche condotto inevitabilmente ad una contrazione dell'attività produttiva.

I camerati Landi e Scotti hanno messo in rilievo la importanza che l'Ispettorato corporativo ha assunto nel quadro degli organi statali, che attendono alla realizzazione della politica sociale del Regime.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questo Istituto ha avuto nel decorso anno un ulteriore incremento della sua organizzazione, nella misura consentita dalle disponibilità di organico.

Notevole sviluppo hanno avuto altresì i compiti affidati all'Ispettorato corporativo, tra i quali meritano particolare menzione le attribuzioni che si riferiscono all'esame degli accertamenti tecnici per i nuovi impianti industriali, alle decisioni peritali stabilite da taluni contratti collettivi di lavoro, all'attuazione delle tariffe di cottimo e alle qualifiche professionali.

Particolare incremento ha anche avuto l'attività nel settore medico, portando il suo contributo, fra l'altro, in seno al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il numero delle attribuzioni affidate all'Ispettorato corporativo e la loro importanza hanno richiesto un potenziamento di questo organo per far sì che esso disponga dei mezzi necessari onde attuare in pieno le sue funzioni. Questo programma è in corso e sarà realizzato entro il più breve tempo, in seguito alle precise direttive recentemente impartite dal Duce.

Posso peraltro assicurare il camerata Porreca che l'ampliamento degli organici dell'Ispettorato corporativo non porterà alcun aumento all'attuale misura del contributo esistente a carico degli Istituti di assicurazione sociale e delle imprese industriali ed agrarie, giacché l'onere sarà fronteggiato con mezzi forniti dal bilancio statale.

Per quanto riguarda la proposta di istituire una Milizia speciale corporativa, che potrebbe svolgere la sua funzione specialmente per il controllo dei prezzi, mi riservo di studiarla attentamente poichè essa coinvolge delicati e complessi problemi.

In due settori, soprattutto, nel settore della disciplina dei prezzi e in quello della disciplina della distribuzione e dei consumi, l'azione del Ministero delle corporazioni è intensa e complessa.

Il problema dell'approvvigionamento della Nazione in derrate alimentari e in materie prime per le industrie ha assunto oggi un carattere di speciale gravità per tutti gli Stati europei e quindi anche per il nostro Paese. Conviene tuttavia soggiungere che questo problema si presenta da noi con un aspetto meno preoccupante che non presso molti altri Paesi che, come il nostro, stanno fuori del conflitto.

Le difficoltà che dobbiamo affrontare sono molteplici: di esse alcune sono peculiari al nostro Paese, ma altre, e sono per avventura

le più ardue a superare, hanno un'origine estranea e, come tali, sfuggono al nostro controllo. Nè è possibile sottrarsi ad esse, giacchè, all'epoca nostra, non vi è avvenimento in un punto qualsiasi del globo, il quale non abbia i suoi inevitabili e immediati contraccolpi in tutto il resto del mondo.

Da un lato, quindi, la spinta dell'esportazione nazionale, determinata da una accentuata domanda dei prodotti italiani e dai maggiori profitti che quella esportazione porta seco, i bisogni accresciuti dell'Impero e dell'Albania, gli acquisti in massa effettuati dalle Amministrazioni militari per le esigenze delle Forze armate; dall'altro l'aumento della domanda dei prodotti sui mercati internazionali, la contrazione della produzione o della esportazione o di entrambe nei Paesi belligeranti, i divieti di uscita, che la necessità di non depauperare il mercato interno o di costituire scorte prudenziali, ha indotto molti Paesi ad applicare: ecco una serie di cause che hanno concorso ad assottigliare le disponibilità e a rialzare il prezzo dei prodotti.

Sulla disciplina dei prezzi, ho ampiamente riferito in altra sede.

Voglio solo aggiungere che il blocco dei prezzi, che il Comitato Corporativo Centrale ha disposto fino al 31 luglio 1940-XVIII per i prodotti di maggiore consumo, non significa che i prezzi degli altri prodotti non vadano anch'essi rigorosamente controllati secondo le direttive vigenti in materia. (*Vivi applausi*).

Quanto al controllo dei costi, problema che presenta elementi molto complessi, confido, come ho accennato in altra sede, che la comprensione delle categorie produttrici dispenserà il Ministero dall'avvalersi, in via sistematica, della facoltà di compiere in ogni caso i necessari accertamenti.

In materia di approvvigionamenti è stato necessario non soltanto assicurare, in ogni momento e per qualsiasi evenienza, il fabbisogno alimentare della popolazione, ma altresì tener presente lo scopo morale di rendere consapevoli i consumatori dei sacrifici a cui potrebbero esser chiamati per garantire la resistenza del Paese nella ipotesi in cui non fosse possibile contare su rifornimenti dall'estero. (*Approvazioni*).

Si è così provveduto, fin dall'annata agraria 1938-39, a controllare il servizio della distribuzione del grano, stabilendo un piano di ripartizione mensile di tale derrata tra le varie provincie del Regno, in conformità del principio di non intralciare le normali correnti di scambio tra le provincie stesse.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La distribuzione del grano ai molini è stata quindi regolata in modo che non si verificassero deficienze di farine per l'approvvigionamento della popolazione.

Inoltre, per regolare e frenare il consumo delle carni, è stato disposto il divieto di vendita per due giorni alla settimana, e per proteggere il patrimonio zootecnico nazionale sono stati imposti alcuni limiti circa il peso degli animali da macellare. È stato pure incoraggiato e facilitato l'afflusso sul mercato dei prodotti della pesca, delle frutta e delle verdure, mentre è stato attentamente seguito e sorvegliato l'andamento dei consumi di tutti i più importanti prodotti alimentari.

Speciali provvedimenti poi sono stati adottati per regolare la distribuzione alle industrie di alcune materie prime, allo scopo di controllarne le effettive disponibilità e di avviarle verso gli impieghi che meglio rispondessero alle necessità di questo momento. Così, ad esempio, è stato fatto per le materie grasse per saponeria e per le pelli grezze e conciate.

Sempre in materia di approvvigionamento e di distribuzione, il razionamento costituisce un altro importante ramo di attività che il Ministero ha svolto in rapporto all'attuale situazione di emergenza.

Dopo avere ordinato, nell'ottobre del 1939, un censimento speciale della popolazione a scopo annuario, nel gennaio 1940 è stata effettuata una prima distribuzione di carte annonarie attraverso i Comuni, ed essa ha avuto luogo senza inconvenienti degni di rilievo.

La popolazione ha con spirito di disciplina collaborato con le Autorità dimostrando di comprendere appieno le finalità di interesse superiore che il Governo intendeva perseguire.

Presentemente il sistema della distribuzione per mezzo delle carte è in atto per due generi: il caffè e lo zucchero. Si è voluto, in tal modo, assicurare ai consumatori la possibilità di acquistare il quantitativo che corrisponde alla media del consumo abituale, e impedire che l'accaparramento operato da chi dispone di maggiori mezzi finanziari portasse alla rarefazione del prodotto, togliendo ai meno abbienti il modo di procurarselo. (*Applausi*).

Ma il duplice razionamento disposto è destinato ad avere, più che una ripercussione economica, una ripercussione morale ed a costituire un esperimento decisivo della capacità di assolvere il nuovo compito da parte del commercio e degli enti locali. Infatti solo

attraverso la preparazione morale dei consumatori e l'allenamento dei commercianti alle necessarie e forse ingrato operazioni amministrative e contabili imposte dal razionamento, il Governo potrà, al bisogno, con tranquillità e sicurezza disporre il razionamento di altri generi di consumo.

Il camerata Agnino ha fatto presente la necessità di addivenire alla emanazione di nuove norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico ed ha illustrato alcuni criteri, cui dovrebbe uniformarsi tale disciplina.

Posso dargli assicurazione che, a seguito degli studi effettuati in questa materia d'intesa coi rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, è stato già predisposto un apposito schema di provvedimento, sul quale occorrerà sentire i Ministeri interessati, prima che esso abbia corso.

Mi preme infine di assicurare il camerata Michetti che, per quanto concerne i mercati ortoflorofrutticoli, l'applicazione della nuova legge è particolarmente curata dal Ministero, che non mancherà di seguire col più vivo interesse tutti i problemi relativi.

Tali, in rapida sintesi, le linee essenziali della politica di Governo in materia di prezzi e di consumi. Impresa e diretta al centro dal Ministero, essa è stata realizzata alla periferia dai Consigli provinciali delle corporazioni, cui spetta il delicato compito di adattare i provvedimenti generali alle particolari situazioni delle singole provincie. A fianco dei Consigli sono ora sorte, con provvedimento in corso di pubblicazione, le sezioni provinciali per l'alimentazione, organi periferici di un servizio centrale del Ministero, istituito per la distribuzione dei generi alimentari e per il controllo delle industrie alimentari in periodo di emergenza.

Mi è gradito di associare all'azione degli organi governativi quella delle associazioni sindacali, le quali hanno offerto, come ho già innanzi accennato, una collaborazione ispirata alla maggiore comprensione delle esigenze economiche a cui occorreva provvedere e alla necessità di temperare gli interessi di tutte le categorie.

L'esame della politica economica del Governo è stato, da parte della vostra commissione generale del bilancio, così analitico, che posso esimermi dal soffermarmi su singoli problemi e illustrarvi dati ed elementi che sono già stati riferiti.

Posso quindi limitarmi a darvi una idea sintetica del potenziamento industriale diretto a conseguire il massimo di autarchia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

necessario per l'indipendenza economica e politica del Paese.

L'efficienza dell'industria italiana, misurata dal numero, dalle dimensioni, dalle attrezzature degli impianti e dall'attività da essi svolta, pur nelle attuali difficilissime condizioni dei rifornimenti delle materie prime di ogni genere, ha avuto un incremento, che, specie in alcuni settori, può dichiararsi veramente grandioso. Ma ciò che più conta è che tale incremento non è dovuto alla presente eccezionale congiuntura (anche se questa accresce la domanda interna ed estera di moltissimi prodotti industriali, provocando così un'intensificazione di attività nei settori interessati), ma è la manifestazione e l'estrinsecazione di un vigoroso organismo, che si sviluppa e si evolve, consapevole delle proprie possibilità e delle mètte da raggiungere. Nè l'incremento della produzione industriale si svolge a detrimento e con la mortificazione economica e sociale dell'attività agraria, ma, coordinandosi ed equilibrandosi con questa, eleva il tono dell'intera vita economica nazionale. È qui che il sistema corporativo ha potuto rivelare i suoi maggiori pregi ed è apparso lo strumento più idoneo per sviluppare le energie produttive dei singoli, dei gruppi e delle categorie, ed insieme per stabilire e mantenere l'armonico equilibrio degli interessi, la fusione degli intenti, la concomitanza degli sforzi. Così la marcia verso il massimo di autarchia, segnata dal Duce per il popolo italiano, procede compatta e disciplinata, nè i tempi procellosi la fanno deviare o allentare. (*Approvazioni*).

La nostra dottrina e il nostro programma d'azione sul terreno economico si riassumono in una sola parola: autarchia.

Non è questo un indirizzo di contingenza, ma una posizione ideologica nostra, di fascisti.

Autarchia significa raggiungimento di un minimo di sicurezza, in qualunque estrema congiuntura, del pane quotidiano e dell'abbigliamento, ma anche del ferro e di altri metalli per costruire gli strumenti del lavoro e della difesa; e poi dell'energia, nelle sue varie forme, per potenziare il lavoro, assicurare i trasporti e dar luce e calore alle case e alle città. (*Vivi applausi*). Il problema autarchico è, dunque, un problema di materie prime da trasformare ed elaborare, ed un problema di impianti di trasformazione e di elaborazione. Esso è, da una parte, problema prevalentemente agrario e minerario, dall'altra problema essenzialmente industriale. La grandiosa e vittoriosa battaglia del grano,

la vigorosa spinta data dal Governo fascista alla produzione delle piante tessili (canapa, lino, cotone), alla utilizzazione di altre fibre vegetali assai meno note e diffuse (ginestra, gelsolino, ecc.), alla produzione della lana e della seta, a quella della bietola, del sorgo, dell'olivo e di altre piante oleaginose; le imponenti opere di bonifica, che costituiscono il compendio ed il fastigio delle conquiste autarchiche fasciste nel campo agrario, saranno illustrate dal camerata Tassinari.

Ma nel campo minerario, che è l'altro grandioso serbatoio naturale di materie prime, i progressi raggiunti (e, affermo, stabilmente raggiunti, perchè indietro non si torna), sono stati grandissimi, nonostante la spesso affermata povertà del nostro sottosuolo.

Qui il passo fra il periodo anteriore e quello posteriore alle sanzioni è particolarmente notevole, perchè di ben 61 % è l'aumento di produzione delle miniere italiane dello scorso anno 1939 in confronto al 1934, il che dimostra quanto istruttiva sia stata per il popolo italiano la rude lezione delle sanzioni! (*Vivissimi applausi*).

Non mi attardo sulle cifre e sui dati della produzione mineraria italiana nei suoi singoli rami, perchè la pubblicazione di queste cifre e di questi dati è sconsigliata nel presente periodo da ovvi motivi di riservatezza. Piuttosto parmi doveroso rivolgere davanti a voi pubblica lode a tutti coloro, enti parastatali e privati imprenditori, i quali hanno risposto con ardore e con fede, passando oltre lo stretto calcolo del tornaconto economico, all'imperativo categorico loro posto dal Regime. Ma la lode più alta, congiunta alla nostra più viva simpatia, va soprattutto ai tecnici ed ai lavoratori delle miniere, a questi oscuri eroi, ai quali la Patria deve gratitudine e riconoscenza come a combattenti in campo. (*Vivissimi prolungati applausi*). Salutiamo i caduti dell'Arma, che con il loro estremo sacrificio nel compimento del dovere, hanno segnato, ad imperitura memoria, una delle maggiori conquiste dell'industria mineraria italiana! (*Il Duce, il Presidente, i Ministri, i Consiglieri nazionali e il pubblico delle tribune sorgono in piedi*).

Ho detto che nel campo della trasformazione e della elaborazione delle materie prime, per ottenere prodotti idonei al consumo, il problema autarchico è problema squisitamente di organizzazione e di sviluppo industriale, e quindi di impianti razionalmente costruiti ed ubicati, di processi tecnici

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

selezionati, di dirigenti e di maestranze altamente preparati e qualificati.

Ora il progresso raggiunto in questo campo così complesso (ed in condizioni straordinariamente difficili, quali tutti possono immaginare e valutare senza che occorra specificare e analizzare) è sintetizzato dall'indice dell'attività industriale italiana, che nel 1939 ha superato di oltre il 40 per cento l'indice del 1934. Massimo è stato l'incremento nei settori più strettamente impegnati nella battaglia autarchica: quelli della produzione delle fibre tessili artificiali, e poi della produzione chimica, della metallurgia e della meccanica; superiore alla media è stato l'incremento del settore dell'energia idroelettrica. Trattasi precisamente di quei settori, i quali sono più vastamente soggetti alla nota legge 11 gennaio 1933-XI, n. 144, che ha fornito al Governo una delle più potenti leve di comando per la disciplina economica corporativa.

L'applicazione di questa legge fondamentale che dura da sette anni, e che da tre anni è stata inserita nella competenza e nell'attività delle Corporazioni, non ha impedito o modificato il sano sviluppo delle industrie sottoposte al controllo. L'esperienza dimostra (ed i dati raccolti dai camerati relatori per lo scorso anno ne sono la prova) che i due terzi circa delle domande di nuovi impianti, o di ampliamento di impianti esistenti, sottoposte all'esame corporativo, e poi alle decisioni ministeriali, trovano di regola favorevole accoglimento; e che le domande costituenti approssimativamente l'altro terzo non sono tutte respinte, ma per buona parte sono sottoposte a supplementi di istruttoria per un nuovo esame. Non criteri restrittivi e di irrazionale ingiusto rigore informano, pertanto, l'applicazione della legge, ma, come era negli scopi dichiarati nella legge stessa, e come sanno moltissimi camerati qui presenti, che partecipano, quali membri dei Comitati corporativi, all'esame delle domande di autorizzazione, ogni caso è discusso, vagliato e deciso con obiettività, non disgiunta da spirito di comprensione e di agevolezza, specie per le modeste iniziative, in rapporto alla situazione generale del mercato interno, ai bisogni dell'esportazione, alla sufficienza ed efficienza degli impianti esistenti, ed anche alla disponibilità delle materie prime e semilavorate volta a volta necessarie, e, quando occorra, a superiori interessi di ordine militare, sociale e politico. Seguendo fedelmente in questo, come in ogni altro campo, le precise Superiori direttive, informerò sem-

pre in materia di nuovi impianti le decisioni che mi competono ai criteri sopraccennati.

Nella discussione su tutti questi importanti problemi, è affiorata la necessità, urgente ed imprescindibile, dell'unità del comando economico.

Certo, nella durissima lotta economica che stiamo combattendo, la coordinazione di tutte le forze produttive nazionali, costituisce un immanente imperativo categorico. Ma l'unità del comando economico è già una realtà nel nostro ordinamento corporativo e ne costituisce anzi la premessa e l'essenza. Inquadrate le varie forze produttive nelle organizzazioni sindacali, esse sono collegate sul piano economico dai vari organi corporativi centrali — Commissione suprema dell'autarchia, Consiglio nazionale delle corporazioni, Comitato corporativo centrale, Corporazioni — organi destinati a realizzare la sintesi della vita economica nazionale.

La stessa legge sulle Corporazioni 5 febbraio 1934-XII, ha previsto all'articolo 12 la soppressione delle Commissioni esistenti nei vari settori dell'amministrazione per trasferire l'azione di esse ad organi unitari, quali le Corporazioni.

Anche sul terreno prevalentemente politico questa sintesi è attuata mediante il Comitato interministeriale di coordinamento dei prezzi e il Comitato interministeriale dell'autarchia.

Quando poi si consideri che i massimi organi interministeriali o corporativi sono presieduti dal Duce, l'unità del comando economico è da ritenersi assoluta. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Che se qualche volta, nella pratica, l'azione unitaria, che ha aspetti molteplici e complessi, può incontrare delle difficoltà, talora anche per opera degli uomini, ciò nulla toglie al valore del sistema e ad ovviarle si adopera il Ministero delle corporazioni, quale organo di realizzazione delle direttive economiche del Governo.

Il Ministero è pienamente consapevole dei compiti vitali, che è chiamato ad assolvere in questo singolare periodo che il Paese attraversa. Esso costituisce un potente fascio di forze operose, proteso verso il solo scopo di servire la Nazione e il Regime.

Prima di chiudere questa mia esposizione, vogliate consentirmi che io rivolga ai camerati Cianetti e Amicucci, che dividono con me, con tanto spirito di abnegazione, la quotidiana fatica, il mio ringraziamento e faccia giungere una parola di lode ai funzionari tutti del Ministero. (*Vivissimi applausi*).

Camerati! Questa mia rapida e sintetica esposizione, che ha inteso di integrare con la parola del Governo la diligente relazione della Commissione del bilancio, vi dà una idea sufficientemente precisa dello sforzo che occorre compiere per fronteggiare le difficoltà, sempre più complesse e ognor rinnovantisi, dell'ora presente.

Tutto l'ordinamento economico dello Stato è impegnato in questa durissima prova, la quale pone a cimento, come già altra volta in occasione delle inique sanzioni, i nuovi istituti creati dal Fascismo e le stesse concezioni di politica economica, a cui il Regime si ispira.

Ma ci sorregge la certezza che la prova sarà felicemente superata per il cuore saldo e il genio di Chi ci guida e per la disciplina di tutta la Nazione, consapevole della sua missione e dei suoi destini. (*Vivissimi prolungati reiterati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione dei capitoli del bilancio che, come di consueto, se non vi saranno osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

GAETANI, *Segretario*, legge.

(*Sono approvati tutti i capitoli del bilancio*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

GAETANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato al presente stato di previsione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Dichiaro approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX. (*Stampato n. 496*).

È aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il camerata Fani. Ne ha facoltà.

FANI. Camerati, poichè ho la ventura di aprire la discussione sul bilancio della giustizia, ritengo di adempiere ad un preciso dovere e di interpretare l'unanime sentimento di voi tutti, rivolgendo un riconoscente saluto al Guardasigilli Dino Grandi (*Vivissimi generali prolungati applausi*), che in soli pochi mesi ha impresso così vivo e fecondo impulso non soltanto alla riforma dei Codici, ma a tutta la complessa attività dell'importante Dicastero che egli dirige.

La Camera, Eccellenza Grandi, non poteva non seguire con particolare interesse e deferenza la Vostra opera, che, per volere del Duce, distruttore di viete teorie sulla contrapposizione dei poteri, mirabilmente si associa a quella di Presidente della nostra Assemblea. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Mi occuperò della riforma del Codice di procedura civile: argomento sul quale obbi l'onore di esprimere alcune idee da questa stessa tribuna cinque anni or sono. E poichè la Commissione parlamentare della quale, come è noto, fanno parte 18 nostri valorosi camerati, ha già compiuto l'esame del progetto, a me non resta che raccomandare qualche voto alla benevolenza del Ministro.

Al Ministro certo non poteva sfuggire, come non è sfuggita, l'intima connessione che la riforma di tale Codice ha con quella delle leggi sull'ordinamento giudiziario. L'attuazione del nuovo tipo di processo, imperniato sulla effettiva direzione del giudice con un più largo intervento del Pubblico Ministero, presuppone infatti che i quadri della magistratura e anche quelli dei cancellieri, rimasti presso a poco nelle stesse condizioni del 1865, vengano adeguati non soltanto all'accresciuto numero delle cause e all'aumento delle attribuzioni, ma anche ai più vasti poteri di iniziativa previsti pel giudice dal nuovo Codice di rito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È perciò che con viva soddisfazione, quanti, o per la loro professione, o per la loro carica, sono testimoni quotidiani dell'altezza mentale e morale dei nostri magistrati, hanno appreso il proposito del Guardasigilli di condurre a termine, entro breve tempo, anche lo studio e la soluzione di questo problema quant'altro mai annoso ed urgente.

Dalla saggezza del Guardasigilli sarà anche stabilito se sia conveniente che la speciale Commissione, che dovrà occuparsi della riforma delle leggi sull'ordinamento giudiziario, debba avere la collaborazione della Commissione dei codici o di una Sottocommissione delegata, anche perchè la legge di delega del dicembre 1925 prevede esplicitamente il coordinamento delle leggi sull'ordinamento giudiziario con i nuovi codici procedurali. E con non minore soddisfazione abbiamo appreso anche la promessa che, entro l'anno, saranno promulgati i libri del Codice Civile sulla proprietà e sulle obbligazioni, affinchè tra diritto sostanziale e diritto processuale possa attuarsi, tempestivamente, l'imprescindibile coordinamento.

Io penso, camerati, che nel complesso la riforma meriti la vostra piena approvazione, poichè essa porta in sé tutte le condizioni per attuare quella giustizia rapida, comoda, efficace, additata dal Duce come una delle mete del Regime.

Il Codice vigente, come sapete, è dominato dalla preoccupazione di tutelare gli interessi delle parti, e, in specie, quelli del convenuto, concezione questa individualistica e liberale, che ha reso ancor più urgente la riforma, la quale, pertanto, non ha solo un carattere tecnico, ma un contenuto politico e sociale.

Oggi in cui, per virtù del Fascismo, l'autorità dello Stato pervade e sovrasta tutta la vita del Paese, il Codice di rito civile deve risolutamente ricevere una netta impronta pubblicistica; sicchè, pur rimanendo la proposizione dell'azione nel potere dispositivo delle parti, il giudice non resti inerte e passivo, ma abbia mezzi e poteri sufficienti per ricercare la verità, per rendere una sostanziale giustizia e compiere così quella attuazione della legge, che è il contenuto specifico ed autonomo dell'azione stessa.

Orbene, la riforma è tutta ispirata alla necessità di apprestare un processo agile e spedito, liberato da stratagemmi e cavilli, animato dalla lealtà e dalla buona fede dei litiganti e dei loro patroni, disciplinato da forme semplici e termini brevi, che valgano, al tempo stesso, ad assicurare la libertà e la pienezza della difesa e la rapidità del giudizio.

Il progetto riafferma, anzitutto, la unità della giurisdizione, contro ogni tendenza al decentramento e alla creazione di giurisdizioni speciali, sempre combattute dal Regime, che molte ne ha soppresse, perchè pregiudizievoli alla concezione fascista della infrazionabile sovranità dello Stato. Principio che non viene peraltro intaccato dalle forme più snelle opportunamente stabilite nel codice stesso per le controversie del lavoro e per altre materie speciali.

Il progetto, pur senza creare un vero processo inquisitorio, allarga grandemente l'impulso di ufficio, che diventa il supremo regolatore dell'andamento processuale. Opportunamente, pertanto, è consentito al giudice di mettersi a immediato e diretto contatto con le parti, ordinandone la comparizione personale. In tal modo il giudice potrà avere subito la possibilità di tentare la conciliazione, di assumere chiarimenti e precisazioni ed anche impressioni, che possono contribuire ad una rapida e retta decisione della controversia.

Certo, la comparizione personale delle parti deve essere più chiaramente coordinata con l'istituto dell'interrogatorio, affinchè dall'uno e dall'altro mezzo il giudice possa trarre materiale di giudizio univoco e non discordante.

Nel campo delle prove, il giudice potrà limitare il numero dei testimoni proposti, rinnovare l'esame, aggiungere testi ai quali si siano riferiti quelli già escussi, modificare i capitoli di prova, ordinare interventi anche all'infuori dei casi di litisconsorzio necessario (e potrebbe essere opportuno autorizzare anche l'intervento istruttorio), disporre la produzione di documenti posseduti anche da una sola delle parti, ordinare ogni mezzo di prova per il quale non sia esplicitamente dalla legge richiesta la domanda di parte, disporre le chiamate in garanzia avendo di mira soltanto l'economia dei giudizi.

Poteri anche più estesi vengono poi concessi al giudice nelle cause in cui interviene il Pubblico Ministero, al quale il nuovo Codice assicura una posizione più adeguata.

Il Pubblico Ministero, infatti, può intervenire in tutti quei giudizi in cui, o da lui o dal giudice, sia ciò ravvisato opportuno nel supremo interesse della giustizia. Si potrebbe, però, consentire al rappresentante della legge di concludere in merito, in senso difforme dalle parti, anche in quei giudizi, in cui non interviene con autonomia di azione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le parti sono invero arbitre di invocare o meno l'autorità e la protezione dello Stato per la tutela dei loro diritti; ma, una volta instaurato un giudizio, con intervento del Pubblico Ministero, non sembra che l'attività di questo possa essere subordinata alla volontà ed al capriccio delle parti, perchè anche del giudizio civile, fine supremo è la ricerca della verità, per la quale il Pubblico Ministero è particolarmente qualificato. (*Approvazioni*).

Vorrei anche che venisse riesaminata la norma dell'articolo 396 capoverso, del progetto, che esclude il Pubblico Ministero dalla Camera di consiglio della Cassazione, laddove la sua presenza, come organo di consultazione, si come avviene nelle decisioni della Commissione Centrale Forense, potrebbe riuscire assai utile senza che possano temersi inconvenienti, perchè il Pubblico Ministero — magistrato esso stesso — in Camera di consiglio non può non prestare una collaborazione obiettiva, imparziale e serena. (*Approvazioni*).

Un motivo di forte dissenso dal progetto mi è dato dalla parte che concerne il giudice unico, e sono grato al Guardasigilli per avere nel suo discorso del 16 ottobre 1939-XVII, dinanzi alla Commissione parlamentare, apprestato onorata, anche se non definitiva sepoltura, a tale istituto che ho sempre reputato pericoloso e dannoso, anche se esso ha fautori di grande autorità, da oltre 60 anni. (*Approvazioni*)

Il breve, infelice esperimento, fatto nel 1912 e nel 1913, anche se attribuibile a cause varie e complesse, va pur sempre tenuto presente.

Contro tale istituzione non certo mi muove il timore che possa venir meno la indipendenza del giudice, come taluni affermano; obiezione, questa, quanto mai assurda, specie oggi, in cui il Fascismo ha elevato ancora di più quel sentimento del dovere che il magistrato italiano — bisogna a onor suo e nostro riconoscerlo — ha in ogni tempo avuto.

Ma si è sostenuto che con l'abolizione del collegio si verrebbe ad operare una economia nel personale della Magistratura.

Ciò da molti è stato dimostrato inesatto, che, anzi, si è risposto che con tale abolizione, nelle sezioni dei Tribunali si sarebbe dovuto raddoppiare e forse triplicare il numero dei giudici.

Nella tornata del 28 marzo 1938-XVI, il senatore Pujia chiariva....

ROSSI AMILCARE. Ormai i sostenitori del giudice unico quasi più non esistono.

FANI. ...quasi — dice bene il camerata Rossi — perchè in effetti mentre in questa Camera non ci sono più i sostenitori del giudice

unico, ed i senatori Pujia, Vicini, e Cogliolo sono d'accordo su questo punto, nello stesso Senato vi sono uomini di non minore autorità, come i senatori Campolongo, Rolandi-Ricci e Santoro, che sostengono l'opinione contraria. (*Commenti*).

Dicevo che il senatore Pujia chiariva il concetto che con la abolizione del Collegio non si sarebbe operato una diminuzione nel personale della Magistratura, dimostrando che il peso delle cause verrebbe in tal caso a passare tutto dagli avvocati ai giudici.

Nè il giudice unico è da attuarsi perchè non è esatto che tale sistema permetta di accertare e di individuare la responsabilità, come taluni affermano. O giudice, o collegio, la responsabilità, di fronte alla causa, è sempre la stessa. Ma se con ciò si vuol parlare della capacità del giudice, essa ha sempre la possibilità di essere accertata dai superiori, esaminando partitamente le sentenze dai vari magistrati estese.

E se pur col giudice unico è resa più sollecita la funzione giudiziaria, il poco tempo che si perde per discutere in Camera di consiglio va tutto a beneficio di una più retta ed elaborata amministrazione della giustizia. (*Approvazioni*).

Infatti il giudice del collegio non giudica soltanto con la sua testa; egli entra in Camera di consiglio dove uno scambio di idee c'è, c'è una discussione; egli difficilmente è vittima di quella prevenzione che un insigne magistrato, il Daguessau, chiamava « il delitto degli uomini onesti »; il giudice collegiale dà consigli ai colleghi e ne riceve; la sentenza collegiale è una garanzia maggiore per le parti contendenti e per la società.

Ricorderò che lo Sclopis nella sua « Storia della legislazione » affermava che la collegialità era un portato del progresso civile e dimostrava come essa si ricollegasse ad antichissime e gloriose nostre tradizioni giuridiche.

Alcuni decenni addietro fu anche proposto di istituire il giudice unico nei giudizi penali devoluti ai tribunali. Tra quanti si appassionano alla materia, non vi è chi non ricordi la dotta ed acuta relazione del Righi, che, sotto il Guardasigilli Giannuzzi Savelli, fece parte di una commissione composta da insigni giuristi quali il Tajani, il Brunetti, il Casorati, il Paoli, il Fusco, il Giordano; come non vi è chi non ricordi il progetto Tajani del 1885 col quale si proponeva di affidare al pretore, rappresentato da un giudice in missione, la competenza penale su tutta la materia correzionale e di polizia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ma — come fu rilevato — quando si domanda ad un giudice di compiere la più ardua delle missioni umane, quella di dividere la falsità dalla verità, quella di segnare con una sentenza tutta la vita, tutto l'onore di un cittadino, troppo si chiede ad una persona sola. (*Approvazioni*). Ed è per questo che nei giudizi penali, devoluti ai Tribunali, il giudice deve essere collegiale; ed è per questo che il legislatore fascista nei processi più gravi, come quelli che si celebrano dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ha voluto suddividere la responsabilità del decidere tra sei persone, con un concetto più giusto, più ponderato, più umano e più logico (*Applausi*) che non quello seguito nella Russia dei Sovieti, ove tale responsabilità è affidata a tre persone soltanto, e potrebbe anche esservi il giudice unico, perchè in sostanza il giudice unico è Stalin.

Ma, tornando al campo civile, la verità è che anche in questo campo la forma di un organo giudiziario individuale non corrisponde alla coscienza popolare — come il Guardasigilli ha affermato — la quale è convinta di ottenere una più esatta, sicura e serena giustizia dall'organo collegiale. E ciò è dimostrato, a mo' d'esempio, dagli arbitrati, per i quali gli interessati sogliono deferire le controversie, quasi sempre, a tre o più arbitri.

Nè è da attuarsi la forma intermedia prevista dal progetto in esame che pone accanto al Collegio il giudice unico, deferendosi al presidente la facoltà di devolvere caso per caso le controversie all'uno o all'altro organo; in questo modo si verrebbe a creare, per lo stesso grado di giurisdizione, una inammissibile gerarchia di vertenze. Giudice collegiale dunque e sempre nei giudizi davanti ai tribunali e alle Corti con ampi poteri al giudice delegato alla istruttoria. (*Approvazioni vivissime*).

In tal modo non verranno pregiudicate l'oralità, l'immediatezza e la concentrazione processuale cui il progetto fa giusto posto, senza per altro disconoscere la funzione della scrittura, che è quella di precisare e affinare lo svolgimento delle questioni in contesa.

Il procedimento sarà perciò essenzialmente orale nei giudizi minori e nelle materie speciali; sarà prevalentemente orale nei giudizi ordinari, davanti ai Tribunali e alle Corti. Vorrei per altro raccomandare, come feci cinque anni or sono.... (*Commenti*).

Voce. Si risale troppo lontano.

FANI... per la formazione di una legislazione cinque anni sono nulla, e del resto il Codice di procedura civile è in gestazione

da oltre sei anni; vorrei ancora raccomandare che nell'articolo 311 del progetto venisse introdotta, almeno in via normale, la discussione orale davanti al collegio, discussione breve, stringente, di stile fascista, che porrebbe i componenti tutti del collegio, e non soltanto il relatore, in grado di acquisire dal vivo contraddittorio, più che dalla lettura di ponderose comparse, la conoscenza degli elementi essenziali della causa. (*Approvazioni*).

La discussione orale, inoltre, come fu anche autorevolmente ricordato in Senato, consentirebbe di mantenere, nell'agone civilistico, l'esercizio d'una sana eloquenza ispirata non da vanità professionale, ma dal proposito di evitare che la verità sia sconfitta e quindi perfettamente compatibile con il costume del nostro tempo.

Numerose sono le innovazioni dirette a diminuire le possibilità di complicazioni e di lungaggini. Viene fatto obbligo alle parti di indicare fin dai primi atti del giudizio il contenuto delle domande, ragioni, difese, eccezioni e mezzi di prova. Viene consentito di proporre in un unico giudizio più domande di diverso valore contro lo stesso convenuto, facendo salva la facoltà al giudice di separare le domande se la loro riunione ritarda il corso del giudizio. Sono fissati termini perentori per le riassunzioni di istanze; limitata la proroga dei termini non perentori e dichiarati improrogabili questi ultimi.

È limitata la proponibilità delle eccezioni di incompetenza; semplificato l'istituto del regolamento di competenza; comminata la estinzione del procedimento per inattività delle parti allo scadere dei termini stabiliti dal giudice per il compimento di atti necessari alla prosecuzione del giudizio.

La interlocutoria assume carattere di semplice mezzo per lo svolgimento del giudizio.

Sono ridotte le nullità insanabili delle citazioni e delle notificazioni; snellito il procedimento per falso di cui è ammesso il cumulo con la pronuncia di merito. Viene abolito l'insidioso mezzo dell'opposizione contumacia; ridotti i termini per impugnare le sentenze.

Manifestazione al Duce.

(*Il Duce lascia il Suo seggio*).

PRESIDENTE. Camerati; Saluto al Duce!

(*La Camera, in piedi, risponde con un poderoso: A noi! — Vivissime prolungate acclamazioni che accompagnano il Duce fino alla Sua uscita dall'Aula*).

(*La riunione è sospesa alle 10.20 ed è ripresa alle 10.30*).

Si riprende la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Camerata Fani, riprendete il vostro discorso.

FANI. Camerati, chiedo ancora pochi minuti alla vostra benevola attenzione. Il giudizio d'appello, viene ricondotto a quella che è la sua vera missione: riesame del giudizio di primo grado, laddove, per il Codice tuttora vigente, esso è fonte di continue sorprese, incitamento alla scaltrezza dei litiganti che riservavano per l'appello la deduzione delle loro prove e tesi più importanti. Il giudice d'appello oggi deciderà soltanto sul materiale di prova e sulle eccezioni acquisite nel giudizio di primo grado e, soltanto in casi particolarissimi ed a suo criterio discrezionale, potrà consentire nuove prove ed eccezioni, mettendo però normalmente a carico della parte che le ha proposte, anche se vittoriosa, le spese del giudizio d'appello.

Per la Cassazione viene stabilita l'efficacia vincolativa della massima di diritto affermata nella sentenza che accoglie il ricorso e vengono aumentati i casi di annullamento senza rinvio.

L'obbligo della buona fede e della lealtà processuale trova una precisa sanzione nell'articolo 88 del progetto che dà facoltà al giudice di condannare la parte soccombente alle spese non ripetibili e ai danni da liquidarsi in separata sede. Sarebbe però più snello e certo più efficace, se la liquidazione dei danni fosse fatta nella stessa sede.

Ma dove il progetto approfondisce il salutare bisturi è nel campo dell'esecuzione forzata, tutte le nuove norme essendo ispirate all'elementare esigenza di restituire al titolo esecutivo tutta la sua pienezza ed efficacia, liberandolo dalle opposizioni capziose che attualmente lo paralizzano.

Non vi è tra noi chi non possa citare esempi di espropriazioni giudiziarie di immobili, trascinate per lunghissimi anni, con irreparabile danno per il creditore e per la produttività stessa dei beni, trascurati a causa dell'incertezza della loro sorte. Giustamente quindi, vengono combattuti i compiacenti reclami di proprietà e viene stabilito il principio che l'opposizione del debitore non sospende l'esecuzione, senza peraltro sacrificare i giusti interessi dell'espropriato stesso, poichè tale principio trova un correttivo nella facoltà concessa al giudice di disporre la sospensione quando le opposizioni si fondino su ragioni di particolare gravità.

Sono stati così equamente contemperati gli interessi delle due parti e coordinati con l'interesse superiore della produzione.

Il progetto dispone infatti che nelle esecuzioni immobiliari non può dividersi in lotti un fondo che costituisca una unità culturale, o quando il frazionamento ne impedisca la razionale coltivazione.

Inoltre nel caso di esecuzione mobiliare su cose destinate al servizio dell'azienda si dà facoltà al pretore, allo scopo di conciliare le esigenze dell'azienda con l'interesse del creditore, di sottrarre dal pignoramento i beni di cui sia necessaria l'utilizzazione diretta per la coltivazione del fondo e di differire la vendita per il periodo richiesto dalle esigenze dell'azienda stessa.

Tutta questa opera di snellimento e di semplificazione porterà indubbiamente ad un minor costo del processo, ma, come il Ministro della giustizia ha affermato nel discorso del 16 ottobre, già da me ricordato, il problema del costo della giustizia civile è un problema squisitamente finanziario. Esso però va affrontato (*Approvazioni*) se si vuole mettere a disposizione del popolo uno strumento accessibile per la tutela dei diritti.

Occorre considerare che la contestazione giudiziaria rappresenta il lato patologico della vita dei traffici e degli affari, uno squilibrio di rapporti. L'eccessivo fiscalismo non fa che aggravare la situazione, rendendo spesso praticamente impossibile il ricorso alla giustizia, come lo dimostra la diminuzione della litigiosità, nonostante l'aumentato numero degli affari. Nè in quei casi in cui si può ricorrere al gratuito patrocinio è spesso facile ed agevole ottenere l'ammissione a tale beneficio. Io non dubito perciò che il Ministro delle finanze, così sensibile, pur nel suo duro compito, a quelli che sono gli interessi sociali e morali della Nazione, darà al collega della giustizia tutta la sua solidarietà affinché vengano ridotti i diritti che gravano sugli atti processuali, (*Approvazioni*) specialmente se si convincerà che una giustizia più economica e più accessibile renderà più frequente l'esercizio dell'azione lasciando probabilmente inalterato il gettito di queste speciali tasse.

Un'ultima raccomandazione al Guardasigilli ed ho finito, e questa raccomandazione concerne la competenza pretorile. Saggiamente il progetto lascia a lire 5,000 tale competenza, con una sola eccezione per le controversie derivanti dai contratti di locazione e loro esecuzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Io ritengo che si debba resistere ad ogni tentativo di aumentare tale competenza, se non si vuole aggravare il problema del personale di Pretura, rendendone più difficile il già complesso lavoro ed appesantire la situazione degli avvocati e procuratori dei grandi centri.

La stessa prudenza con la quale nel 1922 si portò da 1,500 a 5,000 lire tale competenza, consiglia oggi cautela. I motivi principali di tale elevazione furono allora la eccessiva svalutazione della moneta e l'abolizione di alcuni tribunali; ma, mentre questi si vanno in parte ricostituendo, non è detto che la moneta sia maggiormente svalutata del dopo guerra. I recenti allineamenti della lira non hanno distrutto l'efficacia della rivalutazione operata dal Regime alcuni anni or sono ed è da tenere presente che, appunto nella speranza di una rivalutazione, tanto nel 1922, quanto nei progetti del '19 e del '20, si propose di elevare soltanto a lire 3,000 la competenza del Pretore. Della riforma poi si sentiva così poco bisogno che essa fu congegnata in modo da consentire alle parti di adire i Tribunali anche per quelle cause che rientravano nella aumentata competenza del Pretore. Nè è da prescindere dalla preoccupazione che desta il fatto non infrequente di Preture rette da uditori giudiziari i quali, se anche addestrati in quei corsi di perfezionamento che sotto il Guardasigilli Grandi hanno avuto un più vivace impulso, hanno tuttavia soltanto pochi mesi di tirocinio.

Io mi auguro perciò che una parola del Guardasigilli la quale ci dichiara che, almeno per il momento, non è nelle sue intenzioni di aumentare tale competenza, venga, o in questo o nell'altro ramo del Parlamento, a tranquillizzarci completamente su tale punto.

BACCI. Perchè a tranquillizzarci se tutti non siamo dello stesso avviso?

FANI. A tranquillizzare quanti la pensano come me e sono i più.

Camerati, Vittorio Scialoja, nella tornata del 23 marzo 1913 al Senato, esclamava: « Io credo che quando i nostri posteri fra mille anni leggeranno il codice di procedura italiano e penseranno che una Nazione civile ha potuto usare un siffatto strumento nei propri giudizi, resteranno molto meravigliati per la nostra insufficienza legislativa ». E la constatazione doveva essere tanto più amara quando si pensi quale insigne romanista fu quel maestro e quale profondo conoscitore delle prime forme processuali romane pienamente aderenti ai bisogni di un popolo semplice e grande.

La verità è che la riforma presupponeva una trasformazione del costume e della concezione dello Stato, che soltanto il Fascismo ha potuto operare attraverso il travaglio e la bellezza di una Rivoluzione e riconducendo nelle menti e nei cuori di tutti il concetto che Roma era stata, per forza di leggi, la sintesi del pensiero del mondo. (*Approvazioni*). E io sono persuaso che l'attuale riforma, a cui hanno dato fervore di studio i precedenti Guardasigilli del Regime, vagliata dalla Commissione parlamentare sotto l'alta guida di Mariano D'Amelio, affinata dal nobile intelletto di Dino Grandi, attesterà alle generazioni future che le tradizioni giuridiche di Roma, vivificate dal genio di un grande Capo, possono, dopo millenni, anche nell'ordinamento della giustizia civile, diffondere nel mondo insegnamento e luce. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il camerata De Marsico.

Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Camerati, il bilancio di quest'anno può definirsi un bilancio della vigilia, perchè con la pubblicazione integrale, ormai prossima, dei Codici mussoliniani, la Rivoluzione avrà dato la propria tempera a tutti gli istituti di cui consta l'organizzazione giuridica della Nazione e dell'Impero. Non tutti saranno stati preceduti da quella chiarificazione preziosa che l'esperienza può dare: taluni o talune parti di essi risentendo più di altri, come il Codice di commercio e quello della navigazione, l'influenza di situazioni mobilissime saranno fatti più per guidare la realtà che per raccoglierne i frutti. Tuttavia si spiega la improrogabilità della loro pubblicazione: fra l'altro non potrebbe più rimandarsi l'aggiornamento dei Codici secondo i principi del Regime fissati in alcuni suoi atti fondamentali come la Carta del Lavoro e in numerose leggi speciali.

Non mi soffermerò ad esaminare i criteri direttivi della riforma, oggetto di quel fervore di opere per cui il Ministero della giustizia è oggi un ardente cantiere d'idee e di leggi. Non potrebbe esser questo il compito nostro. Piuttosto, poichè le leggi valgono sul terreno della pratica specialmente per ciò che sanno farne gli organi designati alla loro applicazione, mi sembra non privo di interesse volgere uno sguardo alle condizioni attuali di quella organizzazione giudiziaria, la cui riforma può sembrare un atto accessorio della riforma dei codici, mentre sarà proprio essa a garantire la proficiuità ed il successo dell'aspetto legislativo della Rivoluzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Creare le armi ed organizzare opportunamente gli uomini che debbono impiegarle sono stati sempre le due facce di una sola medaglia. Ed altro non presumo di apportare che il tributo della mia esperienza non breve.

Dal 1865 l'ordinamento giudiziario è stato oggetto di non meno di dieci leggi di portata organica e di innumerevoli altre di ritocchi; ciascuna, creando spostamenti inattesi, benefici o delusioni improvvise, ha contribuito a fare dell'ordine giudiziario un malato inquieto, che non trova ancora il fianco su cui riposare.

Chi guarda a ciò che è avvenuto anche soltanto dall'immediato dopoguerra in poi, coi sistemi più volte mutati di nomina e di promozione, non tarda a convincersi che parecchie generazioni di magistrati hanno non percorso una carriera, ma vissuto di alea. Una carriera invece dev'essere soprattutto certezza almeno relativa del domani, previsione almeno relativamente sicura dell'avvenire, senza di che si estinguono ben presto in chi la sceglie la volontà, il desiderio, la ragione stessa di migliorare.

Noi dobbiamo dunque subito formulare l'augurio che questa riforma sia affrontata con lo scopo di assicurarle una durata che coincida, a non dir più, con quella della presumibile carriera della più giovane tra le generazioni dei magistrati immessi nell'ordine.

Il problema è oggi sul tappeto, come pochi altri, e non v'è alcuno, appartenga all'ordine giudiziario o forense, universitario o scientifico, che non formuli le sue proposte in rapporto alle varie tappe della carriera, per realizzare l'affinamento e il perfezionamento qualitativo dell'ordine, dalla nomina al conseguimento dei gradi più alti.

Per cominciare dai criteri di nomina, le esigenze di una preparazione sempre più ampia per i magistrati che, uscendo dall'Università con un bagaglio spesso e purtroppo appena istituzionale di cognizioni, si trovano al cospetto di compiti che richiedono una formidabile maturità intellettuale e dottrinale, hanno avuto la loro espressione in provvedimenti ufficiali recenti.

Tra questi, in ispecie, quei corsi di perfezionamento, che io ebbi l'onore di proporre qualche anno fa da questa tribuna e che furono — mi si consentirà di rilevare — attuati con programmi forse eccessivamente onerosi e ingombranti; ed ora quei corsi di addestramento degli uditori, che hanno il provvido scopo di far meglio penetrare nella funzione giudiziaria i principi politici della riforma, e di superare definitivamente il binomio « diritto

e politica » che nei vecchi regimi poteva avere il suo fondamento ed indicare un pericoloso conflitto mentre oggi non può considerarsi che risolto (*Approvazioni*) nella fusione dei due concetti e delle due attività. (*Applausi*).

Si guarda per altro anche più a fondo, alle origini stesse della carriera, e non manca chi si domanda se il sistema dei concorsi non debba sostituirsi con altri: ad esempio, con una scuola per uditori giudiziari da affidare ad insigni personalità del mondo giuridico, e che dia diritto con la sola lodevole frequenza all'accesso nell'ordine giudiziario. Io mi permetto di osservare che fin quando il numero degli aspiranti alla carriera supererà il numero delle vacanze da coprire, altro sistema forse non si troverà preferibile a quello dei concorsi. Ma, è certo, esso dovrà essere preceduto da una migliore preparazione dei candidati, mediante una più severa disciplina degli studi universitari. Pochi giorni fa il Ministro Bottai ne tracciava le prime linee insistendo sulla necessità che i corsi di esercitazione fiancheggiino l'insegnamento teorico. Certo bisogna aver fede nella Università, non menomarla col moltiplicarle intorno surrogati e puntelli. Ogni sforzo che si voglia dirigere ad istituti collaterali, si diriga in suo vantaggio e si sarà giovato, facendo leva su Atenei che spesso hanno affermato nei secoli la loro vitalità, alla sua funzione di formazione di energie professionali, che non le è meno propria di quella dell'avviamento alla scienza.

Quanto ai corsi di esercitazione io penso debbano essere considerati sotto due profili diversi: conviene parlare di corsi di addestramento, paralleli e contemporanei a quelli d'insegnamento, e questi potranno offrire all'assistente il mezzo di diventare una funzione universitaria utile; e di corsi di esercitazione propriamente detti, della durata di un anno o di un biennio posteriore alla laurea, per lo studio dei problemi giuridici al lume di quei principi generali del diritto e di quei criteri sistematici che presuppongono conoscenza non semplicemente sommaria di tutte le branche fondamentali del diritto.

Gli aspiranti alla carriera giudiziaria dovrebbero dar prova di avere frequentato, oltre l'Università, anche tali corsi.

Ma a questo punto noi siamo già molto vicini ad un altro cocente problema attuale: unicità o duplicità di carriera?

A me sembra che, nell'ora che volge, bisogna nettamente superare il dualismo.

Il tema potrebbe essere oggetto di una larga analisi: vi sono però alcune ragioni

salienti che vietano, mi sembra, qualsiasi possibilità di esitazione. La duplicità delle carriere, se ha potuto corrispondere a periodi contingenti della organizzazione giudiziaria e, forse, ad esigenze ancor più contingenti di momenti economici, soprattutto del dopoguerra, oggi è un pericolo ed un non senso.

Essa nuoce al prestigio della funzione; ché particolarmente nelle preture dov'è continuo e più intenso il contatto fra il giudice e il popolo, deve essere il più elevato possibile, non appannato dalla appartenenza al ruolo di una magistratura minore: solo così può ottenersi che la funzione giudiziaria non fallisca i suoi scopi etici. (*Applausi*).

In secondo luogo, essa nega un principio che scaturisce dall'insieme delle riforme già compiute e da quelle in via di attuazione: che la distribuzione della competenza sia in materia penale che in materia civile, tra pretori e giudici collegiali, avviene normalmente non secondo un criterio qualitativo, ma secondo un criterio soltanto quantitativo; il che vuol dire che è presupposta per tutti una uguale preparazione ed idoneità, senza osservare che la maggiore responsabilità del pretore, quale giudice unico, ne lascia talora desiderare il possesso in un grado anche più alto.

Infine, la dualità nega una evidenza: che fu il pretorato, e solo esso potrà essere, il vivaio dei più insigni valori di cui si onorò la magistratura, il terreno naturale e necessario, su cui ogni magistrato dovrà sostare per qualche tempo, per il sorgere e l'affermarsi di quelle qualità che, all'infuori della cultura, il magistrato deve possedere e senza le quali non esiste (*Approvazioni*): spirito di sacrificio, sensibilità pratica, senso acuto della responsabilità, spirito di decisione ora pronta, ora meditata.

Promozioni. Su questo tema una premessa s'impone: la magistratura non può esser riguardata come un settore della burocrazia, in cui i gradi progressivi della carriera possano essere raggiunti soltanto per virtù di resistenza nella marcia, anziché di slancio e capacità di ascensione. (*Vive approvazioni*). È una funzione in cui cultura, attitudine critica, entusiasmo devono di giorno in giorno crescere e acuirsi: funzione che non tollera l'automatismo e l'abitudine; che, quando diviene l'uno o l'altra, è profanata e tradita.

Da ciò una conseguenza: che il merito dovrà essere il coefficiente comune ed essenziale per ogni miglioramento di carriera, sottratto però a quel giuoco di frazioni spesso

imponderabili cui si riduce il virtuosismo degli scrutini attuali e che decidono, spesso arrestandolo, come pulviscolo in un delicato ingranaggio, dell'avvenire di tanti. E che perciò due soli gradi di merito basti distinguere: l'uno che, non disgiunto da una certa anzianità, assicuri ad ogni magistrato la possibilità di raggiungere gradi anche cospicui della carriera, e sarà la misura comune ai magistrati delle preture, dei Tribunali e delle Corti di appello; un altro, merito eccezionale, merito che spicchi in grado veramente naturale, da dimostrare, se occorra, in appositi esami, per schiudere in via normale le porte della Corte di cassazione. Non si farà mai abbastanza per conferire a questa non solo il decoro, ma l'intrinseca perfezione che il supremo organo regolatore per l'applicazione delle leggi deve avere.

E perchè alla magistratura non manchi un bisogno addirittura interiore e spontaneo di affinamento e di elevazione bisognerà evitare che da ordine autonomo, qual'è e deve essere, diventi ordine chiuso, quale non è utile che resti. Mi sia consentito ricordare che il primo dei legislatori della Rivoluzione, Alfredo Rocco, pensava d'immettere nei gradi più alti della magistratura qualche elemento dell'Università, sul modello di ciò che avviene in Germania, dove la incompatibilità fra le due funzioni non esiste, e ad esempio von Hippel, grande maestro del diritto penale, è anche magistrato del Tribunale supremo del *Reich*, con quali vantaggi per la scienza che non svaporerebbe in vuoto dottrinarismo, e per la giustizia che non tralignerebbe in empirismo, sarebbe superfluo dire.

Ma, si voglia o no pervenire a ciò, non giova certo che dalla composizione dei massimi organi preposti alla carriera dei magistrati siano assenti i rappresentanti dell'avvocatura, se questa è una forza indispensabile nell'ingranaggio della funzione giudiziaria.

Restituir loro questa funzione sarà salutare, come collegamento che risponderà non solo ad un principio razionale, ma alla naturale esigenza di un controllo reciproco dei due ordini in una sfera che, senza alterare il posto preminente da riconoscere al magistrato nella funzione strettamente giudiziaria, aggiunge un altro impulso al maggior rendimento della magistratura.

Il discorso mi condurrebbe a parlare dei nuovi aspetti che il principio dell'inamovibilità esprime in un regime come questo, in cui il magistrato non ha certo da garan-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tirsi contro la esorbitanza del potere esecutivo nè contro le possibili sopraffazioni delle rappresentanze o maggioranze elettorali, mentre nasce nello Stato l'interesse di garantirsi dai pericoli che il postulato di una incondizionata immunità del magistrato potrebbe ingenerare.

Mi piace piuttosto ricordare che una garanzia essenziale su cui, qualche anno fa, richiamai l'attenzione del Governo e recentemente la Commissione legislativa ha espresso un voto che il precedente Guardasigilli aveva accettato, è la separazione dei quadri del personale del Ministero da quelli della magistratura. Comprendo che una deroga possa farsi per quegli uffici ministeriali che, avendo funzione di controllo, di sintesi o di guida rispetto agli organi della giurisdizione, richiedono nei loro titolari competenza tecnica strettamente giudiziaria. Ma il principio dovrebbe funzionare inflessibilmente nell'esigere che nessuna promozione di grado possa conseguirsi senza avere esercitato nel grado precedente funzioni effettive per un certo numero di anni. Io non concepisco in verità il magistrato che non senta l'onore di meritare promozioni con la testimonianza concreta delle sue attitudini, al cimento delle difficoltà che la complessa, ardua funzione del giudicare riassume.

Un aspetto notevole sotto il quale mi sembra che la completa restituzione della funzione giudiziaria ai magistrati s'imponga, è la esclusione dalla formazione degli organi giudiziari di quegli elementi laici che non vi esercitino funzioni tecniche ben definite. Io mi spiego che in un collegio giudiziario per le controversie del lavoro il laico entri a portare le sue conoscenze di esperto; che in un tribunale dei minorenni entri il biologo, l'antropologo, il psicologo, il pedagogista, per collaborare nella interpretazione di questa oscura anima del minorenne, che spesso chiude e nasconde gelosamente i suoi segreti. Ma non mi spiego che possa ancor oggi associarsi all'elemento tecnico della Corte di assise l'elemento laico.

Nell'esprimere, sia pure col senso della responsabilità che un argomento simile deve ispirare, la mia idea, mi conforta una affermazione che il Ministro Grandi faceva or è qualche settimana nel suo discorso al rapporto del Duce ai giuristi: « Noi non intendiamo la riforma dei Codici come un punto di arrivo, tanto meno come una cristallizzazione del diritto ». Un diritto che non sia movimento nega se stesso; il diritto è forza che, sul piano delle relazioni sociali, disciplina il tempo e, se è vero che bisogna guardarsi

dalla velleità del continuo mutare, è vero pure che non è possibile sottrarsi alla ineluttabilità dei mutamenti necessari.

La fine della giuria fu determinata da ragioni nelle quali si compendia subito lo spirito del Fascismo; ma è questo stesso che uccide ora l'assessorato.

Sull'albero della Corte di assise gli assessori nacquero come rami destinati a perire. (*Applausi*).

La loro organizzazione è disciplinata da una legge speciale che, abrogata, non nuocerà, anzi gioverà alla omogeneità degli organi giudiziari voluti e creati dal Fascismo. Il loro nome non si trova in alcuna disposizione del Codice di procedura penale: tanto vivo era forse il presagio della loro fine non lontana.

Si può spiegare questo istituto dell'assessorato, riflesso di istituti non metropolitani ma coloniali, si può anzi giustificarlo come un indizio di quella temperanza, che è vanto del Fascismo, con la quale i polloni della rivoluzione si sono sempre innestati sul tronco della tradizione. Tutto lascia ritenere che lo si volle come un momento intermedio e transeunte tra la giuria che crollava e il principio di autorità e di competenza che irrompeva in tutti gli istituti e permeava tutti i meandri della organizzazione giuridica dello Stato.

Ma oggi questo superstite, scialbo riverbero della volontà popolare come mito non è chiesto nè gradito da alcuno. Il popolo non ne sente più nè il bisogno nè l'utilità, orientato com'è verso il principio della competenza, ganglio centrale della coscienza corporativa della Nazione.

Del resto di questo istituto che non ha alcun pregio ed ha molti, troppi difetti la critica cominciò, decisa, tagliente, in questa aula, per il labbro di molti, fin dal suo apparire. E avremo detto tutto quando diremo che la Corte di assise attuale — non vi sarà apologia capace di smentirci — non realizza se non il più autentico dei giudici unici nella più pletorica apparenza di giudice collegiale. (*Approvazioni*).

Il criterio di collaborazione non funziona neppure tra i due elementi tecnici che vi sono compresi, perchè la disparità gerarchica tra chi presiede ed il consigliere di appello che lo affianca, soffoca o crea il pericolo di soffocare la collaborazione nella subordinazione.

Ci si prometteva, con l'assessorato, una vera aristocrazia dell'intelletto e della cultura nella decisione dei più gravi giudizi. Ma io rammento di aver visto una volta sola, agli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

albori, nella più grande Corte di assise del Regno, un professore universitario di algebra: poi non è più comparso, e nessun altro al suo posto. Vediamo, invece, fiorire l'aristocrazia dei pensionati di ogni ordine e dei professionisti in vacanze involontarie. (*Approvazioni*).

La difficoltà delle questioni che il nostro Codice penale, strumento tra i più delicati della tecnica giuridica, suscita ogni giorno, naturalmente li ammutolisce, e qualche volta li ammutolisce, con essa, una timidità non disinteressata.

Non sarebbe neppure arduo dimostrare che l'assessorato è una fonte di inutile dispendio finanziario. La diminuzione della litigiosità e della delinquenza, registrata costantemente dalle statistiche giudiziarie, renderà sempre più agevole destinare, con leggero aumento del loro numero complessivo, i consiglieri di Corte di appello alla formazione di una Corte di assise che sia composta, quale secondo me dovrebbe essere, di cinque elementi tecnici.

Io vorrei insomma che l'assessorato sparisse senza rumore, per aver compiuto il proprio ciclo, per un processo naturale di assorbimento e di trasformazione, nel prossimo ordinamento giudiziario, senza compromettere, s'intende, la esistenza di una Corte di assise per i delitti più gravi, e se possibile, ridotta ad una competenza meno ampia di quella attuale, comprensiva di quei soli delitti che veramente richiedano il giudizio di un collegio che offra particolari garanzie di preparazione e di autorità, e sia fornito di poteri adeguati di accertamento e di decisione, e col conferimento di più estese facoltà di riesame delle sue sentenze alla Corte Suprema.

Il tema è della più grande importanza ma il vostro consenso, o camerati, è così manifesto che dice tutto il resto che io avrei da dire, e che quindi mi guarderò bene dall'aggiungere (*Approvazioni*).

Ma giacché siamo a parlare di collegialità, ve n'è un altro aspetto ancora, e non così indiretto come potrebbe superficialmente apparire, su cui bisogna un istante indugiare: quello delle circoscrizioni giudiziarie.

Anzi tutto, la giustizia di domani avrà bisogno di un prestigio esteriore pari alla solennità della funzione.

E sia questo accenno sufficiente a porre in risalto, come problema generale che non può soffrire eccezioni, quello della edilizia giudiziaria. Ogni sede dovrà avere un suo edificio degno. Lo Stato fascista affronterà pienamente questo compito, ne sentirà l'urgenza davvero particolare. (*Vive approvazioni*).

Occorre anche che sia assicurato al funzionamento di ogni collegio il numero di magistrati necessario per poter affrontare il lavoro di studio, di meditazione, di assimilazione dei nuovi Codici, che sarà tormentoso ed immenso.

Se il nostro vecchio Codice civile, specchio di una vita sociale ed economica più semplice, più tradizionale, tramonta levando ancora intorno i bagliori delle ardue, innumerevoli questioni insolite, quali miniere di dispute non si apriranno nella interpretazione dei nuovi Codici, prodotto di un momento storico in cui la Patria è salita ad Impero e l'Impero afferma il suo diritto di vivere e di consolidarsi tra le più aspre competizioni mondiali? (*Approvazioni*).

Sarebbe contraddittorio pensare che anche domani condurranno innanzi la loro vita stracca e stentata tribunali che per comporsi hanno bisogno dell'intervento di elementi avventizi che diminuiscono la dignità del collegio, e non forniscono né garanzia di sapere, né talvolta (sia lecito dirlo), troppo vicini agli interessi locali, garanzia d'imparzialità. (*Approvazioni*).

A che cosa porta questa considerazione?

Che numerose, secondo me, devono essere le Preture, non altrettanto numerosi i Tribunali.

D'altronde, chi provvederà alla riforma dell'ordinamento giudiziario dovrà tener conto non soltanto dell'oggi ma del domani, e non potrà non tenerlo di quella diminuzione della litigiosità e della delinquenza che accennavo un momento fa, per riflettere come il mantenere in piedi un numero eccessivo di tribunali ad un certo momento urterebbe in questa realtà: che essi avrebbero ben poco da fare!

Ed allora? Forse la formula migliore può essere la seguente. Norma: un tribunale per ogni provincia; eccezione, più tribunali in qualche provincia, e soltanto per necessità di servizio dimostrate, prevedibilmente certe e durevoli. Anche la superba politica stradale del Regime e il migliorare incessante delle comunicazioni consigliano ed accelerano un simile programma.

Nello stesso tempo si dovrà risolvere un altro problema di cui mi occupai qui in epoca purtroppo lontana: la identificazione delle circoscrizioni amministrative e di quelle giudiziarie. Non v'è documentazione giudiziaria che non faccia capo ad uffici amministrativi, ed un sistema processuale come quello che noi attendiamo, improntato ad economia e celerità, non sarebbe compatibile con spre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chi di tempo, di denaro e di energie nei quali si risolve la diversità delle due circoscrizioni.

Nella seduta del 13 maggio '26, Alfredo Rocco riconobbe che il problema dovesse essere in tal senso risolto in sede di ordinamento giudiziario, osservando che questo delle circoscrizioni non è che un capitolo dell'ordinamento giudiziario.

Non saprei chiudere questa parte senza esprimere un voto.

Come abbiamo rilevato, è facilmente prevedibile l'enorme copia di studi e di elaborazioni che in Italia ed all'estero germinerà dopo la pubblicazione dei nuovi codici, come quella dei dissensi nella interpretazione e nell'applicazione. Sarà quindi opportuno per le esigenze della pratica e della cultura che il Ministero della giustizia si arricchisca di un nuovo organo: un osservatorio dello sviluppo che i principi giuridici e politici della Rivoluzione subiranno nel campo della giustizia, della legislazione e della dottrina anche comparata. Esso potrà coordinare, chiarire, sospingere.

A mano a mano che i codici saranno sottoposti al vaglio della pratica e degli studi, spunteranno criteri di sistemazione e di collegamento forse impensati. A mano a mano che il travaglio delle dispute nella letteratura e nel foro declinerà dalle sue più aspre tensioni verso la progressiva acquisizione di dati, come noi diciamo, pacifici, anche soltanto parziali, di soluzione, apparirà utile fissare in enunciazioni ben definite, come in tante premesse e tappe per ulteriori approfondimenti, questi risultati. Trarre questi vantaggi dalla sola consultazione della giurisprudenza o della dottrina sarebbe troppo poco, e non offrirebbe il mezzo di salire di passo in passo dall'analisi a un gradino più alto verso la sintesi. Dirimere le incertezze con l'interpretazione autentica, che Vittorio Scialoja deplorava fosse da noi così poco usata, sarebbe troppo, poichè l'interpretazione autentica è congegno greve, lento, faticoso e può intervenire solo quando si creda maturo il momento per sostituire ad una interpretazione dubbia, imperativamente, una data interpretazione: quella e non altra. Noi chiediamo invece un ordigno che sarei per chiamare ufficiosamente legislativo, che allacci con opera assidua e sempre più strettamente i rivoli della scienza e quelli della pratica, e ad un tempo ne fornisca l'esposizione ordinata, uno sguardo d'assieme autorizzato.

Ed ora, concedetemi pochi minuti per dirvi qualcosa dell'avvocatura. Tanto, noi ci occupiamo molto dei magistrati, ma non

ne siamo troppo generosamente ricambiati (*Si ride*): sono anch'essi a volere, così, che ci occupiamo noi di noi stessi.

In un punto della sua relazione il camerata Paolini rileva ancora una volta la crisi di lavoro della categoria forense col triste rilievo che purtroppo non accenna a cessare. Che vi siano cause di ordine generale, e non semplicemente nazionale, a determinarla in non piccola parte, è certezza indiscutibile. Ma è proprio da disperare del domani? Vediamolo, e parliamone con quella maggiore serenità che deriva dal saperci riconosciuti, nella fedeltà e nel fervore di devozione al Regime, come parte inscindibile e viva della Nazione, blocco che non teme di essere nè disgregato, nè scalfito.

Cerchiamo di scarnire i termini del problema liberandolo, anzi tutto, dalle scorie.

Io penso che molte ombre sono scese e gravano sull'avvocatura anche perchè, pronunciando questo nome, si pensa non all'ufficio sacro ed austero della parola forense, ma all'abuso che non ne è mancato: alla parola non di rado vanamente copiosa e sonora. Ciascuno sa che l'arte della parola si muove col tempo e che in ogni tempo, del resto, vi sono stati oratori forensi che hanno rivendicato la opposta virtù della parola tutta sangue: accanto a Demostene euritmico e impetuoso giganteggia nell'antichità il sintetissimo Lisia. Ciò che importa è che quest'ufficio della parola sia onorato. La parola non riuscirà mai alcuno a strangolarla, se non nel suo sogno allucinato quel decadente poeta francese che trasfuse questa cattiva idea in un verso peggiore. Perchè chi attenta alla parola, attenza al diritto di cui è l'insostituibile arma, sia quello di un individuo o quello di un popolo: pensate le parole del Capo nelle più storiche delle ore che noi abbiamo vissute! E l'Italia, più di ogni altro paese, vi pone una delle ragioni della sua dignità e non vi rinuncia.

Agli scettici mi limiterò a ricordare che Goldschmidt, il freddo commercialista e romanista della cattedra di Berlino, ogni anno tornava per un mese almeno a Napoli e ne frequentava le corti di Assise, per l'illusione, egli diceva, di respirare nel clima della grande oratoria romana ed ellenica.

Inoltre, non bisogna dalle sporadiche deviazioni morali dell'avvocatura trarre la misura della sua dignità. La pratica della suggestione, spesso bottegaia, non è stata mai il sacerdozio od il clero, e l'arte della piccola imboscata non è mai stata l'arte della guerra. Così l'abilità all'intralcio od all'intrigo, anche

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

se possa distinguere le larve ambigue che si aggirano sui margini dell'avvocatura, non è l'avvocatura.

A parte ciò, l'avvocatura va considerata, da una parte, come categoria professionale; dall'altra, e più, ed è qui la chiave di volta, come funzione: come strumento critico e — perchè no? — creatore, in certo senso, del diritto: massima tra le attività sociali e speculative donde in Roma si affermò accanto al *jus civile* il *jus honorarium* e dal loro insieme nacque la gloria del *Corpus juris*; milizia e religione, insomma, del diritto in movimento, che al nostro Paese rispetto a tutti gli altri dà il vanto di un'aristocrazia spirituale di più; patrocinio forense che oggi, garantito nella sua esplicazione, eleva il nostro Regime oltre qualsiasi altro, anche se analogamente costituito sul principio dell'autorità, ma di un'autorità che, limitando la difesa del singolo, schiaccia, mentre da noi armonizza ed ordina; di un'autorità che annienta il singolo, mentre da noi lo tutela e ne sospinge l'attività creativa.

Or io sono convinto che i problemi pratici, massime gli economici, della categoria, saranno risolti quando si sarà posto esattamente il problema della funzione. Le questioni sociali e giuridiche non si sottraggono alla più elementare delle leggi fisiche: il loro equilibrio dipende dalla identificazione del loro centro di gravitazione.

Dire che bisogna soccorrere questa categoria, è dire cosa giusta ed urgente. Ma, camerati, se non si trattasse che di soccorrerla, meglio sarebbe sopprimerla. Perchè l'avvocatura è una di quelle bandiere spirituali che o sovrastano e precedono le folle, o meglio è distruggerle che ammainarle. Ora, perchè l'avvocatura viva, nella grande luce che le spetta, nella utilità sociale e politica che essa sola può dare, è necessario non già ricordarsi di essa dopo aver fatte le leggi, ma ricordarsene nel fare le leggi. La differenza e gli effetti di questa formula sono incalcolabili.

Chi potrebbe contestare che, rotto l'equilibrio tra le parti — pubblico ministero e difesa — nelle istruttorie penali, negato ogni intervento alla difesa nella formazione della prova generica durante l'istruttoria, limitata non solo e non tanto nel numero ma nella misura l'ampiezza del patrocinio anche in giudizio, si è fatto qualcosa che, senza giovare alla ricerca della verità reale che il Fascismo pone giustamente a scopo del processo, anzi nocendole, ha creato cause, che non sono fra le ultime, della menomazione e del disagio dell'avvocatura?

Tutta materia che converrà rivedere, dal momento che le riforme non sono cristallizzazioni, senza allontanarsi, s'intende, dallo spirito della nuova codificazione.

Intanto, il nuovo Codice di procedura civile allargherà, si afferma, il potere dispositivo del giudice sulle prove. È un postulato della coscienza sociale che entrerà finalmente nelle leggi, ma guai se ad esso non corrispondesse un più attivo intervento del patrocinio forense! Questo solo potrà evitare che quel potere non diventi arbitrio e, col contrasto delle difese, mantenere l'equilibrio tra le parti e davvero avvicinare il giudice, sbaragliando insidie occultamenti reticenze, alle fonti del vero.

Discutendo altra volta questo medesimo bilancio, e dichiarando senza perplessità il mio dissenso dal giudice unico, io proponevo che nell'interesse concreto della giustizia, si allargassero i limiti della collaborazione fra difesa e giudice, e si sancisse la norma della costante discussione orale anche nelle cause civili, salvi i temperamenti che la prudente autorità direttiva del presidente può sempre imporre. Sarebbe mezzo efficace per spandere nelle masse l'influsso educatore anche della giustizia civile e sarebbe un coefficiente prezioso alla analisi più penetrante, alla decisione più precisa della controversia. Al Senato questa proposta trovò i suoi aperti fautori nel senatore Vicini e nel senatore Cogliolo. È tardi per sperarne l'attuazione?

Ma l'ora incalza, o camerati, e voglio affrettarmi a concludere guardando ancora una volta allo smisurato campo di lavoro che si aprirà, con i Codici nuovi, ai giuristi, agli uomini politici, agli studiosi, nel suo altissimo significato ideale. In questo campo si lavorerà per l'autarchia più autentica, per la più vera ed antica nostra coscienza di razza: la produzione perenne di un diritto inconfondibilmente italiano! (*Applausi*).

Si lavorerà per il nostro più puro primato tra i popoli, nel difendere quelle che voi, Guardasigilli Grandi, definiste le frontiere spirituali della Nazione, fissando un punto di orientamento da non perdere più di vista. Primato che non cede a quello guerriero della razza, poichè ad ogni italiano, nei segreti colloqui col suo spirito, deve apparire che se i meriti accumulati nei secoli dai nostri giuristi potessero avere i loro simboli simili a quelli del valore guerriero, gli uni e gli altri aggan- ciati alle insegne della Nazione gareggerebbero di splendore sulle vie della Patria! (*Vivissimi prolungati reiterati applausi*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il camerata Salerno. Ne ha facoltà.

SALERNO. Camerati, non è senza emozione che io prendo la parola dopo il camerata De Maisico, che, da maestro della parola, da giurista, da uomo politico quale è, e di lunga esperienza, ha saputo, con la meravigliosa attitudine oratoria che la natura gli ha dato, impostare e trattare alcuni aspetti del problema dell'Amministrazione della giustizia, in modo tale da suscitare non soltanto un particolare interesse in ciascuno di noi e da polarizzarlo intensamente intorno alla discussione che noi oggi facciamo, ma anche da scuotere i nostri cuori e da farli vibrare, nelle più intime fibre, intorno a questi problemi che si inquadrano subito dopo quelli che riguardano l'efficienza armata della Nazione: ciò perchè fra le frontiere dello spirito e le frontiere della Patria, fra la sicurezza della Nazione e la sicurezza dell'ordine sociale, esistono dei legami non soltanto ideali, ma materiali, così forti da richiedere tra loro un inscindibile ed intaccabile vincolo di indissolubilità.

Io ho chiesto di parlare per trattare alcuni aspetti dell'Amministrazione di questo Ministero, e precisamente per svolgere alcune considerazioni di ordine pratico, considerazioni che riguardano i rapporti che intercorrono tra la vita del diritto e la vita comune, fra i modi con cui può venire amministrata la Giustizia, e la sensibilità e la educazione morale e politica del popolo. Parlando di sensibilità e di educazione morale, io non intendo fare uso di parole, anzi di paroloni, perchè è evidente ed è intuitivo per ciascuno di noi che fra i fattori che operano per la nostra educazione e per la nostra elevazione spirituale e morale, non ultimo è da ricercarsi quel potenziale educativo che scaturisce nel nostro intimo dall'ordinamento giuridico, cioè dalle leggi, le quali prima di operare sul mondo esteriore, attraverso la repressione dei diritti lesi, attraverso la ripristinazione di diritti violati od attraverso la tutela di diritti reclamati, agiscono prima di tutto sulla nostra coscienza, in quanto il precetto della legge (che è il precetto più severo, perchè accompagnato dalla sanzione) introduce nella nostra coscienza il principio del « vivere rettamente » nelle varie indefinite esplicazioni che questo comandamento può poi imprimere alla condotta di ciascuno.

Ho parlato anche di sensibilità politica, egualmente non per dire delle parole, in quanto è evidente che se coscienza politica (polis) significa idoneità dell'individuo alla convi-

venza sociale, e se educazione politica significa appunto rendere sempre più degno l'individuo di compenetrarsi nella vita collettiva e di potersi unire alla collettività in uno sforzo che vada a vantaggio della società nazionale, se tutto questo significa politica, è evidente che è l'ordinamento giuridico che pone le basi e i principi fondamentali dell'equilibrio sociale, in quanto consacra le nozioni del diritto e le nozioni del dovere, senza di che, e senza una netta demarcazione dei rapporti fra questi termini, è impossibile immaginare una convivenza sociale veramente adeguata ai fini che uno Stato moderno ed evoluto persegue. Non per niente, camerati, il Duce ammoniva che « gli uomini hanno bisogno della sicurezza e della giustizia ». E aggiungeva, come ci ricordava non molto tempo fa il Ministro Guardasigilli in un lucidissimo, magistrale discorso alla Commissione parlamentare per la riforma dei Codici, che la sicurezza che si desume dalla giustizia « è quella che dà la consistenza alla vita civile e la possibilità di rapporti pacifici fra le persone costituite in una stessa società », e che « per il Governo fascista la Giustizia non è una formula abbandonata alle disposizioni teoriche di giuristi solitari, ma un programma politico concreto ».

Ma, camerati, perchè il senso della giustizia possa operare non soltanto sul terreno esterno, ma anche sul terreno interno, cioè perchè esso possa operare non soltanto come volontà statuale e come principio di autorità, ma anche come forza morale, è necessario che questo senso della giustizia non sia soltanto immanente, ma sia immediato, che non sia soltanto una aspirazione, ma sia una sensazione, perchè appunto attraverso le leggi, attraverso l'ordinamento giuridico e attraverso l'amministrazione della Giustizia, noi veramente siamo messi in grado di concepire e di sentire l'essenza dello Stato nella sua eticità; e soltanto attraverso questa percezione costante possiamo riconoscere noi stessi nell'ordine sociale ed operare in conformità, senza di che ognuno di noi tenderebbe a disintegrarsi, e anche a operare male, distaccandosi, sia pure inavvertitamente, da quell'ordinamento che è formato e costituito per poter realizzare un armonioso interesse collettivo, tale da superare e da trascendere quelli che possono essere i singoli impulsi e le singole tendenze.

Questa breve premessa, camerati, io ho voluto fare per porre in evidenza che il problema di avvicinare la Giustizia al popolo, non è soltanto un problema di ordinaria amministrazione, ma è un problema fine-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente e squisitamente politico e sociale. Che cosa significa il postulato: avvicinare la giustizia al popolo? Il camerata de Marsico l'ha enunciato, ma non l'ha sviluppato, preso da altri argomenti.

Io preciso che l'avvicinamento della Giustizia al popolo, cioè la realizzazione, direi meccanica, nel settore più delicato, del più vasto principio enunciato dal Duce, di avvicinare lo Stato al popolo, si può immaginare in due sensi.

Si può immaginare in un senso traslato della parola, nel senso di dover fare in maniera che gli organi preposti all'amministrazione della Giustizia e quindi all'applicazione e alla osservanza delle leggi, siano messi, all'atto della esplicazione della loro funzione, nelle più idonee condizioni di potere percepire veramente quelli che sono gli stimoli della vita concreta, i bisogni, le tendenze, le inclinazioni degli uomini, che, al momento in cui appaiono al cospetto del giudice, rivestono la qualifica di parti, e vi portano cioè tutto quell'influsso che può promanare dai loro interessi particolari, dalle loro speciali situazioni di vita, dalle loro passioni personali.

Per risolvere questo problema, naturalmente, ci sono le leggi. Il problema, infatti, prima di porsi sul terreno legislativo, si pone sul terreno politico, ma immediatamente sbocca nella determinazione di quei principi che dovranno regolare il modo come la giustizia deve essere realizzata, ed esplicata nelle sue funzioni.

Ora io non intendo occuparmi di questo problema processuale da un punto di vista generale. Desidero soltanto esprimere incidentalmente alcune mie considerazioni a proposito di un solo particolare aspetto di questo poliedrico problema: Voi sapete, camerati, che il Codice di procedura civile attualmente in vigore è ispirato a concetti estremamente individualistici e particolaristici ed è soprattutto orientato (in quanto riguarda la disciplina dei rapporti tra le parti ed il giudice, che deve presiedere alla ricerca della verità), anzi è addirittura predominato, e direi addirittura soggiogato, da una grande preoccupazione del legislatore dell'epoca, di dovere larghissimamente, ossessionatamente badare sempre ed esclusivamente a salvaguardare l'integrità formale della struttura processuale, quasi che la funzione di amministrare la giustizia, conferita al giudice, non fosse anzitutto una manifestazione del potere dello Stato, ma, come sembrerebbe da quello che è l'ordinamento attuale, una pedissequa osservanza di rigide formule e di dommatici riti, predi-

sposti con la preoccupazione costante a che i diritti, spessissimo formalmente intesi, delle parti, non siano minimamente scalfiti nel corso della esplicazione della funzione statale diretta alla ricerca approfondita della libera verità.

Naturalmente, il giudizio si svolge pertanto attraverso un binario che non è tracciato dalla volontà precisa del giudice che deve ricercare la verità, ma, più che altro, è tracciato dalla volontà caudica delle parti e dei loro patroni.

Il giudice si trova spesso imbrigliato ed inceppato in quistioni formali: cavilli, sentenze interlocutorie, impugnative, s'intersicano e si accumulano; la quistione di forma uccide la questione di sostanza; e il giudice quindi perviene all'accertamento dei fatti attraverso una serie di deviazioni, di contorsioni, di congestioni, dalle quali rimane affissato, quasi, lasciatemelo dire, dopo aver perduto il concetto e la visione realistica della situazione posta a base di quel determinato rapporto giuridico che egli esamina in quella determinata vertenza.

È quindi auspicabile che oggi, viceversa, possa essere conferita al giudice una larghissima gamma di poteri e di iniziative, e che vengano concentrati nelle sue mani veramente quei poteri di vigilanza, di deliberazione e direzione del processo che spettano al giudice, e non alla volontà delle parti più o meno cavillose e più o meno orientate secondo principi non sempre combacianti con quelle che sono le finalità dell'ordinamento giudiziario e le stesse esigenze di una giustizia rapida e sicura.

Senza con ciò sacrificare il principio della sicurezza delle parti, al giudice dovrebbe essere assegnata una larghissima potestà di ufficio; egli dovrebbe avere poteri più vasti; dovrebbe avere la facoltà e la possibilità di disporre quegli accertamenti utili all'amministrazione della giustizia: ispezione di cose e di luoghi, verifica di scritture, accertamenti di falsità di documenti, ecc., oggi rimessi unicamente alla volontà segnalatrice e talvolta all'arbitrio delle parti, e così promuovere citazione e audizione di testi richiesti di ufficio, disporre nomine di consulenti tecnici, o di periti, e insomma procedere a tutto quell'insieme di accertamenti immediati che servono a collegare il giudice direttamente alla realtà della vita e ad avvicinare la vita al giudice. Oggi egli dovrebbe essere messo in grado di poter veramente realizzare quella amministrazione della giustizia che più corrisponde ai reali bisogni della vita, e quindi del popolo, me-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dianete un più diretto e vasto contatto tra chi deve giudicare e la materia e i soggetti del contendere. Io a tal proposito, camerati, volevo soltanto di scorcio ricordarvi quella che era la concezione del procedimento romano, volevo ricordarvelo perchè non è privo di significato anche politico il riandare ogni tanto col nostro pensiero all'architettura dell'ordinamento romano, architettura semplice ma imponente come le vestigia dei suoi monumenti.

Ebbene, il procedimento romano era diviso in due fasi; nella prima, il così detto procedimento *in jure*, il magistrato poneva la massima la quale doveva dal giudice di fatto essere applicata in senso positivo o negativo secondo le risultanze e gli accertamenti di fatto demandati al giudice singolo, che subentrava nella fase successiva, così detta *in iudicium*, e che aveva appunto il compito di addossarsi non solo la responsabilità e il peso della ricerca della verità in una maniera autonoma, diretta, e tale da non essere inceppata da qualsiasi deviazione, ma di applicare la massima prestabilita alla fattispecie; in esito alle risultanze da lui stesso accertate.

Dal che è evidente il perchè nel diritto romano più antico, proprio per rafforzare il potere della decisione da parte di chi aveva dall'esame dei fatti potuto trarre un così libero convincimento, non esistesse la possibilità dell'appello contro il giudizio emesso.

Accennato brevemente a questo problema che, come dicevo, tende a realizzare, — in un senso traslato — il concetto dell'avvicinamento della giustizia al popolo, (al popolo, che resta indifeso e colpito, in modo speciale, da una ferruginosa struttura processuale), è opportuno che mi addentri, con maggiore larghezza di particolari, in quello che può essere il senso materiale, realistico, con il quale possiamo realizzare tale postulato sul terreno concreto, per dirvi che l'amministrazione della giustizia, perchè possa veramente corrispondere alle esigenze del popolo, ha bisogno, allo stato attuale, di essere quanto più è possibile moltiplicata nei suoi organi, e potenziata.

Soprattutto ha bisogno di essere moltiplicato, galvanizzato, potenziato il « giudice del popolo ». Quale è il « giudice del popolo? ». Lo ha ben messo già brillantemente in evidenza, in uno specifico paragrafo, la relazione del camerata Paolini: il giudice del popolo è il pretore. Il camerata Paolini ci ricordava il pensiero di un insigne giurista: il popolo non conosce la Cassazione, ma co-

nosce il pretore. Ed è proprio così. Allora bisogna domandarsi se oggi veramente la formula dell'avvicinamento al popolo degli organi della giustizia, della sua giustizia, cioè di quella mandamentale, sia veramente un fatto realizzato; se non sussistano lacune, se non sia necessario provvedere in maniera tale da rendere più fitte e più spesse queste maglie dell'ordinamento giudiziario, e più aderenti a quelli che sono i bisogni concreti del popolo.

Io non sono qui nè con cartine geografiche, nè con dati statistici; segnalo il problema, che è fondamentale, e di cui ho semplicemente qualche preciso, e molto significativo riferimento personale, problema di particolare importanza, che mi astengo dallo sviscerare per ragioni di brevità e perchè conosco la sensibilità degli organi ai quali lo studio di queste questioni è demandato e nei quali, pienamente, tutti riponiamo ampia fiducia che una vasta impostazione e una sollecita risoluzione di esse non saranno ritardate.

Mi si dirà: il problema dell'aumento delle preture è un problema puramente finanziario, di mezzi. D'accordo. Ma l'argomentazione, direi, non è fascista, perchè sappiamo che il Regime, una volta impostato un problema ed una volta riconosciuto il fondamento, non esita a predisporre quei mezzi occorrenti per risolverlo, sia pure gradatamente, se necessario.

D'altra parte, anche se la enunciazione del problema da me indicato può di per se stessa apparire particolarmente gravosa ai fini e agli effetti finanziari, si può aggiungere che può apparire di maggiori proporzioni a prima vista: cioè prima che si metta in relazione il problema con altri elementi che possono essere considerati come compensativi della spesa che di primo acchito può sembrare comportare la risoluzione integrale di un simile problema.

Infatti, parlando di aumento di preture, io parlo anche di decentramento di preture, cioè di scomposizione di quelle sedi mandamentali che raggruppano paesi di notevole importanza demografica; parlo di costituzione di organi giudiziari mandamentali che possono essere ricavati da un razionale procedimento di sbloccamento. Di modo che nei casi del genere, cioè di uno sbloccamento e non di una costituzione *ex novo* di preture, è evidente che la spesa sarà relativa, in quanto che, per ciò che si riferisce al numero del personale addetto agli uffici giudiziari, non si avranno sensibili variazioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Bisogna poi anche considerare il problema, sempre dal punto di vista economico, attraverso quel dato di compensazione che si può ricavare da una eventuale revisione delle circoscrizioni di tribunali. Il problema ora accennato dal camerata De Marsico, di una revisione delle sedi di tribunale non capoluoghi di provincia, è veramente un problema importante, anche perchè, penso, collegato alla politica antiurbanistica, ed io credo che ci siano molti ritocchi da fare per accertare sino a qual punto, in certe città che non siano capoluoghi di provincia, il tribunale debba sussistere. Ora l'eliminazione appunto di talune sedi di tribunale può portare un discarico di spese che possono essere utilmente impiegate altrove. Naturalmente occorre tenere presenti le ragioni geografiche, quelle della tradizione, quelle politiche e topografiche e, in modo particolare, quelle logistiche, affinchè la revisione delle circoscrizioni possa avere una soluzione, se ritenuta opportuna, non soltanto graduale, ma prudente e circostanziata.

Infine, un'altra considerazione che bisogna fare è relativa alla soppressione delle varie giurisdizioni speciali, che risulterebbero col nuovo Codice abolite, onde realizzare l'auspicata unità giurisdizionale, per dedurne che anche ciò certamente inciderà in senso benefico sul programma finanziario relativo all'aumento delle sedi di preture, aumento che sto auspicando. Inoltre bisogna considerare che ci saranno diminuzioni delle diarie ora corrisposte poichè l'aumento delle preture agirebbe in senso inverso sull'ammontare delle spese occorrenti oggi per le diarie.

Ma poi, camerati, in fin dei conti bisogna pur considerare che l'Amministrazione della giustizia, la quale, sia detto tra parentesi, è tesa a realizzare un interesse spiccatamente sociale, e non tesa a realizzare degli interessi puramente speculativi, è in fondo un'amministrazione redditizia e non sarebbe ragionevole, pertanto, trascurare i problemi della Giustizia — costino quel che costino — trincerandosi soltanto dietro argomentazioni di ordine esclusivamente finanziario.

Perciò io spero che il problema dell'aumento delle Preture, venga affrontato e risolto su scala integrale, con minuziosa indagine della situazione e considerando il carattere spirituale e politico, oltre che amministrativo, del problema. Tale carattere si percepisce, nettissimo ed esemplarmente valutato, come sempre, nel provvedimento ordinato dal Duce in questi giorni, di sbloccamento della pretura di Roma; e perciò credo che non sia un azzardo pensare che ormai

si sia sulla via di allargare la impostazione di questo problema, che va totalitariamente risolto, perchè è veramente una necessità quella di mettere, oggi più che mai, a diretto contatto il popolo con gli organi giudiziari, il popolo con la Giustizia fascista.

Oggi più che mai. Il problema, infatti, acquista una particolare importanza, e diviene veramente un problema essenzialmente politico e sociale di particolare urgenza se si pensa alle nuove funzioni alle quali oggi devono adempiere le preture.

Prego i camerati di dare veramente un minuto non dirò di raccoglimento, ma di profonda e benevola meditazione a quello che sto per dire. Il nuovo Codice civile, come è noto, nel 1° libro già entrato in vigore, ha introdotto un istituto veramente nuovo, tipicamente fascista, che realizza lo stile fascista e lo spirito del Regime non soltanto nella sua struttura esteriore, ma in quella che è la funzione stessa del nuovo organo, aderente alla volontà dello Stato fascista, di custodire e di seguire in ogni momento, dal suo nascere, la vita del singolo e di poter essere il tutelatore di tutti quei vasti e reconditi beni materiali e morali che si accentrano e fermentano nella società nazionale attraverso il portato naturale di ogni creatura umana. Parlo del giudice tutelare.

Il giudice tutelare è una figura tipicamente fascista, come dicevo, innanzi tutto nella sua struttura perchè rappresenta l'organo nel quale vengono oggi concentrati tutti quei poteri di vigilanza, di autorizzazione e di deliberazione circa l'educazione del minore, che un giorno erano largamente e dannosamente distribuiti fra tribunale, procuratore del Re, pretore, consiglio di famiglia.

Intanto resta così abolito il consiglio di famiglia, che rappresentava un curioso consesso di stampo demoliberale, consesso nel quale la volontà statutale, rappresentata dal pretore, era sommersa praticamente dalla volontà della maggioranza del consiglio (perchè sappiamo che il pretore aveva lo stesso voto unico e lo stesso potere di promuovere certe deliberazioni, che spettavano all'ultimo componente del consiglio di famiglia); consesso di stampo tipicamente demoliberale anche nel suo stesso sistema di deliberazione, votazione tipo consiglio comunale, nonchè nella sua stessa costituzione organica (spesso di questo consiglio facevano parte persone che non avevano nessun interesse col minore od avevano un interesse relativo, e che ritenevano persino scomodo accedere al luogo di residenza del consiglio di famiglia e difficil-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente partecipavano alle riunioni, mentre, di contrappeso, vi partecipavano congiunti, i quali avevano interessi ben precisati e fin troppo marcati, che spesso sboccavano in recondita opera di sabotaggio, di violazione e di lesione dei diritti del minore).

Oggi, come sapete, ogni funzione è concentrata nel giudice tutelare, il quale non solo sovrintende alla tutela e alla curatela, nel caso in cui l'istituto della tutela è in atto, ma ne dispone la costituzione nel caso in cui l'esercente la patria podestà difetti di qualcuno degli attributi necessari per l'esercizio di questa importante funzione!

Ma non è soltanto questo il compito del giudice tutelare. Egli è al centro di quella amorosa vigilanza che lo Stato nel settore più intricato spiega nei confronti di questi giovani e vitali virgulti del secolare tronco, che sono i fanciulli d'Italia. Egli deve raccogliere le dichiarazioni per il riconoscimento naturale; egli deve dare le autorizzazioni per l'esercizio delle azioni tendenti al riconoscimento giudiziale della maternità naturale e della paternità naturale; deve vigilare sulle prescrizioni, cui occorre uniformarsi da parte degli adottanti; deve prendere i provvedimenti per l'attuazione di quella importante, caratteristicamente fascista innovazione del nostro Codice civile, che è l'istituto dell'affiliazione, istituito mediante il quale il Regime ha dato la possibilità a quegli uomini, ai quali la natura non ha fatto il dono gioioso di aver figli, di acquisire al loro patrimonio morale e materiale, giovani creature, portanti il proprio nome, e ciò, senza quelle formalità, senza tutte quelle limitazioni di età e di procedura, che sono necessarie per l'adozione.

Il giudice tutelare ha infine l'altissimo compito di vigilare a che le disposizioni dell'articolo 145 vengano osservate in seno a ciascuna casa e sotto ogni tetto. Sapete che l'articolo 145 del Codice civile è veramente un articolo fascisticamente e straordinariamente rivoluzionario. È il primo articolo di legge, dacché esiste codice, nel quale si parla di «sentimenti». È l'articolo che prescrive a colui che esercita la patria podestà, di educare la prole secondo i principi della morale e secondo il sentimento nazionale fascista. Magnifica innovazione legislativa, di altissimo valore umano, sociale, politico, e di altrettanto vasta portata!

Ora, Camerati, se il Giudice tutelare deve vigilare e deve provvedere a tutte queste mansioni, è evidente che il problema del giudice tutelare si impone alla nostra attenzione; si impone come necessità, come necessità inde-

rogabile di dover far sì che nell'odierna organizzazione giudiziaria egli possa veramente adempiere con serenità, con impegno e col tempo necessario a tutte queste altissime, molteplici, e spesso complesse funzioni.

Quale sarebbe il provvedimento da usare per poter mettere il giudice tutelare in condizioni effettive di esplicare e di potenziare queste così importanti e delicate funzioni, funzioni che non devono essere soltanto ricettive, perché, per esercitare tutti questi compiti egli ha, tra l'altro, bisogno di mantenere, attivi e costanti, i contatti con gli enti comunali di assistenza, con l'Opera nazionale per la maternità e infanzia, con il Tribunale dei minorenni, con la pubblica sicurezza, ed infine con la grande massa dei cittadini?

Io penso che le funzioni del giudice tutelare debbano essere autonome e continuative.

Se fosse qui presente il camerata Ministro delle finanze, io forse non avrei osato di lanciare a bruciapelo in seno a questa Assemblea una proposta così radicale. Ma è fatta!

PRESIDENTE. È assente, ma presente sempre!

SALERNO. Ebbene, io dico che l'ideale sarebbe di poter fare in modo che in ogni sede di pretura ci fosse un magistrato, al quale rimanesse affidato continuativamente ed autonomamente l'esercizio di questa importantissima funzione, sulla quale non mi attardo perché conosco, Eccellenza Ministro della giustizia, la Vostra altissima sensibilità politica, sensibilità necessaria per percepire e valutare l'importanza della cosa in tutta la sua estensione e in ogni sua portata ideale e pratica.

Se poi non è possibile di far sì che presso ogni pretura sieda il giudice tutelare, si potrebbe, quanto meno, far in modo che presso le più importanti preture esso non manchi, con le attribuzioni specifiche che gli competono, da esercitarsi nel modo ora enunciato.

E dicendo importanti preture non alludo soltanto a città come Roma, Milano, Genova, Torino, dove questa autonomia del giudice tutelare del resto è in gran parte realizzata, ma alludo ad ogni concentrazione demografica che abbia una funzione amministrativa rispettabile, come i capoluoghi di provincia.

E per le altre preture, allora?

Camerati, per le altre preture mi riannodo all'argomento principale: occorre che aumentino le preture! Occorre che avvenga, ove è possibile, un decentramento di quelle preture che sono oberate da un gran numero di comuni, ma occorre sopra tutto creare nuove sedi di preture anche per alleggerire

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il lavoro dei pretori e metterli in grado, come sostenevo, di adempiere in pieno, e come vuole lo spirito della legge, alle funzioni di giudice tutelare.

Occorre inoltre, come con senso estetico il camerata De Marsico ha detto, occorre creare locali dove degnamente possano risiedere gli organi giudiziari.

Il camerata De Marsico vedeva il lato estetico e politico della questione, in quanto l'impressione estetica suscitata dai locali si converte in una impressione che incide sulla valutazione della funzione che vi si esercita. Ma oltre a tale finalità estetica da raggiungere, penso ad altri aspetti della modernizzazione e della riorganizzazione dei servizi: io penso a pretori che non hanno un telefono, che non hanno una macchina da scrivere, e che devono fare da amanuensi e da archivisti!

Il problema merita la più attenta, la più meditata e vorrei dire la più commossa attenzione da parte di ciascuno di noi.

Spero che le Autorità competenti vorranno concordemente convenire su queste esigenze brevemente enunciate, che non sono, come dicevo, necessità di ordinaria amministrazione, ma necessità che fanno capo all'applicazione di un principio morale e politico, principio per cui si deve far sì che la giustizia possa essere sentita degnamente e proficuamente da tutti, e possa veramente trasformare nella coscienza di ognuno il senso dell'operare rettamente.

Camerati! Perfezionando e potenziando dunque l'organizzazione, io credo che realizzeremo veramente lo scopo più alto, più nobile e più umano perseguito dalla Giustizia, che è la più alta e la più nobile funzione dello Stato, e che deve poter farsi sentire negli spiriti e nelle coscienze, prima che nel mondo esterno.

E cercando di avvicinare, nel senso che ho detto, sempre più la Giustizia al popolo, realizzeremo ancora di più il postulato fondamentale della Rivoluzione: andare verso il popolo, se è vero, come è vero, e come ci ricordava il Duce, che fondamento di ogni Stato è la giustizia! (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il camerata Fodale. Ne ha facoltà.

FODALE. Camerati, dopo l'ampio discorso del camerata Fani, dopo l'organica e brillante esposizione del camerata De Marsico, dopo le acute considerazioni del camerata Salerno, permettete che io rimanga sul modesto degli argomenti, e cioè su quei riflessi che la grande riforma legislativa ha

indubbiamente nella pratica realtà della vita giuridica.

E, in primo luogo (forse ancora non è stato osservato), vi è un elemento importante nella grande opera dei codici ed è la simultaneità della riforma del diritto sostanziale con il diritto processuale. Se qualche preoccupazione, in un primo tempo, si era destata, era che il diritto sostanziale si muovesse prima del diritto processuale; e siccome non è concepibile un diritto sostanziale distinto nella sua natura, nella sua struttura e nella sua finalità dal diritto processuale, abbiamo a ragione plaudito ad una contemporaneità che garantisce una parità di attuazione del nuovo diritto e della nuova procedura.

Ma, poi, c'è un'altra simultaneità tra diritto processuale e ordinamento giudiziario, perchè è evidente che l'ordinamento giudiziario è il terzo aspetto del problema: diritto sostanziale, da un lato; diritto processuale dall'altro, e nel centro l'ordinamento giudiziario.

È così che, schematicamente, si delinea l'opera di riforma di un complesso legislativo.

Attraverso questa simultaneità di riforme, si tende alla mèta e cioè alla realizzazione del concetto mussoliniano, riaffermato più volte, di una giustizia sollecita, comoda e utile...

PRESIDENTE... ed economica.

FODALE. Per giungere alla giustizia sollecita, o camerati, si dice: riforma del codice di rito. Io aggiungerei: riforma anche del codice di rito; ma, altresì, e qui mi appello ai camerati avvocati, riforma del costume nella trattazione delle controversie.

Non tesserò gli elogi di una legge passata, ma, in fondo, quando nel 1901 uscì il regolamento sulla riforma del procedimento sommario, sembrò di aver fatto un passo innanzi su quella che era la formula statica del codice di procedura civile. Ebbene, se ci fermassimo a confrontare, non da un punto di vista meramente pratico, ma da un punto di vista teorico, quale dei due procedimenti si presenti più rapido, ci si dovrebbe decisamente schierare per il procedimento formale. E perchè allora il procedimento sommario che si delineava così elastico e così mobile, si è rivelato poi, agli effetti, quasi più lento del procedimento formale? Per il costume invalso nella trattazione delle cause, costume che tende purtroppo ad infiltrarsi in quel settore della procedura del lavoro dove la rapidità, l'urgenza, l'immediatezza sono di una necessità evidente. (*Applausi*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Quindi, Presidente e Ministro, impulso di giudice, celerità nei movimenti delle parti, diminuzione dei mezzi di impugnativa, ma soprattutto mobilità nel processo non solo da parte del giudice, ma da parte, anche, di coloro che il Fascismo ha voluto definire i collaboratori del magistrato e cioè i patroni della causa.

Comodità. Il Presidente poco fa, quando dicevo «giustizia sollecita comoda e utile», mi suggeriva «ed economica». Nel «comoda», io intendevo essere inclusa l'«economica».

Qui, o camerati, (assente, ma presente, il Ministro delle finanze), non c'è poi a mio modesto avviso, materia di eccessiva preoccupazione per il fisco. Io credo che si potrebbe lasciare fermo il complesso delle tariffe vigenti per quanto riguarda le tasse di bollo e di registro, limitandosi a semplificare la difficoltà di esazione e ad evitare il peso dei duplicati.

Mi consenta il Presidente e Ministro che io citi un esempio, rimanendo sul modesto terreno della pratica: mi riferisco al sistema del rilascio delle copie autentiche dei verbali di causa. Il caso si verifica particolarmente nella procedura del lavoro, dove, per una giurisprudenza costante, riconfermata più volte dalla Corte Suprema, sono dichiarati inammissibili i ricorsi in appello, qualora non siano esibite le copie autentiche dei verbali di primo grado. Accade che il lavoratore, ad esempio, che è la parte economicamente più modesta, va a fare la prova testimoniale, paga col bollo da lire sei, anziché da lire dodici, la carta per i verbali, ma poi ne deve ritrarre copia e paga un'altra volta, poichè la cancelleria non gli consegna l'originale che essa detiene nei suoi archivi, non trasmette il fascicolo d'ufficio, e tutto ciò si risolve in pratica in un raddoppiamento della spesa.

A quest'esempio potremo aggiungere la forma invalsa dei depositi preventivi di carta bollata (pericolo che si farà più grave se si estenderà il principio del procedimento d'ufficio, dovendo naturalmente le parti concorrere alle spese vive di cancelleria). Peraltro, se questi depositi in carta bollata potessero diluirsi nel tempo, dar modo cioè alle parti di partecipare successivamente all'onere economico del giudizio (perchè talvolta quello che spaventa è il dover sborsare immediatamente una somma, mentre spaventa meno il vederla ripartita nei vari stadi del processo), anche questo sarebbe un provvedimento abbastanza interessante che risolverebbe indi-

rettamente quel problema di crisi professionale forense che è anche fra l'altro un problema di costo.

Ma, camerati, è proprio bene, si potrebbe domandare, che aumentino le liti? o invece è confortevole registrare la diminuzione specialmente nel settore civile? Evidentemente è confortevole questo. La lite rappresenta sempre qualche cosa di anormale. Nè vale osservare che non è esatta la statistica delle liti, come qualcuno disse anni or sono, perchè si dovrebbe fare la statistica delle cause vinte; e solo dal calcolo delle cause perdute rilevare la litigiosità effettiva delle parti. Questo può essere vero fino a un certo punto, perchè talvolta la causa vinta è proprio l'espressione dello spirito di litigiosità del convenuto; ed il camerata De Francisci mi corregga se mi sbaglio, ma sembrami di ricordare che per il diritto romano primitivo un membro del corpo si pagava 300 assi ed una lite perduta 500 assi, talchè qualcuno disse che era più conveniente rompere le ossa al creditore che perdere una causa. (*Si ride*).

Ma, camerati, non vi voglio tediare oltre; e mi fermerò ad un ultimo aspetto che forse può essere il più interessante. Abbiamo detto: riforma della procedura, riforma del diritto sostanziale, riforma dell'ordinamento giudiziario; è attraverso a queste varie riforme che si giunge alla mèta della giustizia comoda, sollecita, umana. Ma c'è un'altra strada da percorrere, e per questa io faccio una sommessima raccomandazione al Presidente e Ministro: è quella della tecnica legislativa. In Italia abbiamo un po' perduto il gusto dello scrivere bene le leggi. Gli avvocati potrebbero trarne argomento di una maggiore possibilità di controversie; ma siccome la legge è fatta per essere rispettata ed esattamente interpretata, da una legge bene scritta, vi è tutto da guadagnare. Vorrei, poi, rivolgere una speciale preghiera al Presidente e Ministro per quel che riguarda la viva necessità dei testi unici. Viviamo in un periodo in cui le leggi crescono perchè aumenta il potere di ingerenza dello Stato in tutti i settori della vita produttiva. Al complesso di leggi, di decreti Reali e ministeriali, si aggiungono altre fonti di diritto: gli accordi economici collettivi, le norme corporative e i contratti collettivi di lavoro.

È veramente una selva irta di norme fra le quali mal si sposta l'interprete per poter saggiare i collegamenti fra l'una e l'altra e talvolta scegliere dell'una quello che è essenziale per contrapporlo e coordinarlo con altri complessi normativi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ebbene, Presidente e Ministro, io credo che non vi sia combinazione più felice dell'avere in Voi, nella prima applicazione dell'articolo 2 della legge istitutiva della Camera, il Presidente dell'Assemblea legislativa ed il Ministro di grazia e giustizia; e dico in applicazione della legge istitutiva perché chiaramente in questa si parla di collaborazione fra Governo e Assemblea legislativa. Nulla di più felice, quindi, che poter riunire così quella che è l'attività normativa della pubblica Amministrazione a quella che è l'attività legislativa. (*Vive approvazioni*).

Voi, Presidente e Ministro, avete un ufficio legislativo presso il Ministero di giustizia, retto da un magistrato di altissimo valore, ma io vorrei, se possibile, che fosse più organicamente completato. Io non arriverei fino all'osservatorio di cui ci ha parlato il camerata De Marsico. Lasciamo fare alla giurisprudenza: essa è veramente quella che elabora originalmente il diritto, e tanto cammino, specialmente in materia di lavoro, si è fatto, prima ancora colle leggi, con la giurisprudenza, sempre vigile, sempre attenta a quelli che erano i bisogni sentiti delle categorie produttive. (*Approvazioni*). Lasciamo stare la giurisprudenza, ma organizziamo l'ufficio legislativo in modo da costruire buone e chiare leggi.

Ed infine un ultimo punto, camerati, su cui appena sorvolo: perché non fare ancora un passo e coordinare l'attività legislativa con l'attività corporativa? Noi abbiamo degli organismi corporativi, le corporazioni, dal cui seno si esprime l'assemblea legislativa. Talvolta mi è venuto di considerare se queste corporazioni non potessero essere, per avventura, organi stessi dell'Assemblea legislativa. (*Applausi*). Pongo il problema che mi sembra meriti una attenta elaborazione, perché in tal modo si realizzerebbe quell'intimo collegamento già segnato dalla legge istitutiva della Camera, nell'articolo 19, laddove si afferma in materia di accordi economici collettivi, la connessione tra potere corporativo e potere legislativo.

Una voce. All'infuori del Senato; così è nella legge.

FODALE. Camerati, è stato osservato, e non sarà superfluo ripeterlo, che il bilancio della giustizia è uno dei bilanci di forza, per così dire, della Nazione. Ciò è vero e soprattutto nello Stato corporativo fascista, che vuole la giustizia tra gli individui, la giustizia tra le categorie, la giustizia della Nazione di fronte al mondo. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Non essendoyi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al Relatore, camerata Paolini, se intende parlare.

PAOLINI, *Relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Ministro di grazia e giustizia, ringrazio il Relatore, camerata Paolini, della sua esaurientissima relazione, e i camerati Fani, De Marsico, Salerno e Fodale, che sono intervenuti nella discussione del bilancio, pronunciando così notevoli ed interessanti discorsi. Desidero assicurare loro che il Ministro, il quale, secondo l'ordine stabilito, farà la sua esposizione nell'altra Assemblea legislativa, terrà nel dovuto conto le osservazioni e le considerazioni esposte oggi e risponderà a tutti gli oratori che hanno preso la parola in sede di discussione alla Camera. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione dei capitoli del bilancio che, se non vi saranno osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GAETANI, *Segretario*, legge.

(*Tutti i capitoli sono approvati*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

GAETANI, *Segretario*, legge:

ART. 1. •

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(*È approvato*).

ART. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1940-1941, il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

(È approvato).

ART. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *D* e *E*).

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani mercoledì, 13 marzo, alle ore 9, riunione con il seguente ordine del giorno:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

La riunione termina alle 12.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

